

Università Pontificia Salesiana

STATUTI



Università Pontificia Salesiana

# STATUTI

Roma 2000

*Edizione extra-commerciale*

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA

Piazza Ateneo Salesiano, 1 - 00139 ROMA

Il Gran Cancelliere

Prot. N. 01/2000

DECRETO DI PROMULGAZIONE  
DEGLI STATUTI DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA

Gli Statuti dell'Università Pontificia Salesiana, e delle sue Facoltà di Teologia, di Scienze dell'Educazione, di Filosofia, di Diritto Canonico e di Lettere Cristiane e Classiche, rinnovati secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e le corrispondenti *Norme applicative* emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, furono approvati dalla medesima Congregazione con lettera del 30 dicembre 1981 (Prot. N. 813/79). Dopo gli adempimenti ivi previsti il Gran Cancelliere provvedeva alla loro promulgazione con Decreto dell'8 dicembre 1982 (Prot. N. 15/82).

Trascorso il triennio dell'approvazione *ad experimentum*, ed ottenutone il prolungamento per un quarto anno (Prot. N. 813/79 del 25 marzo 1985), ebbe inizio, da parte dei competenti Organi accademici, la revisione del testo che, dopo aver ottenuto il loro voto positivo, venne sottoposto dal Gran Cancelliere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica con lettera del 15 ottobre 1986 (Prot. N. 20/86). La medesima Congregazione emanò il Decreto di approvazione definitiva il 21 novembre 1986 (Prot. N. 813/79).

In seguito all'approvazione da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica il 9 marzo 1993 (Prot. N. 1159/88/13) degli Statuti dell'Istituto di Scienze della Comunicazione Sociale e quelli dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose *Magisterium Vitae* il 21 giugno 1994 (Prot. N. 1258/85/18), fu predisposta una loro redazione integrata, che raccoglieva in un unico testo gli Statuti di tutte le istituzioni accademiche dell'Università. Tale testo unificato avendo ricevuto l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica con Decreto dell'8 settembre 1994 (Prot. N. 813/79/61) veniva promulgato in pari data dal Gran Cancelliere Sac. Egidio Viganò, Rettor Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco.

Il 27 maggio 1998 la Congregazione per l'Educazione Cattolica erigeva l'Istituto di Scienze della Comunicazione Sociale in Facoltà (Prot. N. 78/98) e ne approvava i relativi Statuti (Prot. N. 79/98). Durante l'anno accademico 1998-1999 furono approvate dalle singole Facoltà e dal Senato Accademico alcune modifiche agli Statuti generali e di Facoltà. Il 14 settembre 1999 la stessa Congregazione emanava, su richiesta del Gran Cancelliere, il Decreto di approvazione del testo rivisto (Prot. N. 813/79), chiedendone alcuni mi-

glioramenti. Avendo portato a termine quanto richiesto, gli Statuti hanno ricevuto “la giuridica piena approvazione” con lettera della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 23 dicembre 1999 (Prot. N. 813/79).

La necessaria promulgazione degli Statuti della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale, degli Statuti Generali e delle Facoltà di Teologia, di Scienze dell’Educazione, di Filosofia, di Diritto Canonico, di Lettere Cristiane e Classiche, e del Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica rivisti suggeriva di raccogliere anche in questa occasione i testi statutari di tutte le istituzioni accademiche di questa Università in modo da offrire in maniera unitaria a tutti gli interessati, in particolare alle Autorità accademiche, ai Docenti, ai non Docenti e agli Studenti, le linee di condotta e di azione che caratterizzano l’Università Pontificia Salesiana nell’adempimento della sua specifica missione di studio e ricerca, di insegnamento e formazione, di servizio alla Chiesa e alla Società civile.

Pertanto, ottenuta l’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica e adempiute tutte le formalità di legge, il Sac. Juan Edmundo Vecchi, Rettor Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco, Gran Cancelliere dell’Università Pontificia Salesiana, con piena autorità in forza del proprio ufficio, a norma della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* art. 13 § 1

## p r o m u l g a

gli Statuti dell’Università Pontificia Salesiana e delle sue Facoltà ingiungendone in pari tempo l’immediata osservanza.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

*Dato a Roma, il 1 gennaio 2000*

*Festa di Maria Santissima Madre di Dio*

Sac. Juan Edmundo Vecchi, sdb  
Rettor Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco  
Gran Cancelliere dell’Università Pontificia Salesiana

Sac. Jarosław Rochowiak, sdb  
Segretario Generale

# STATUTI GENERALI

## ABBREVIAZIONI E SIGLE

CREDI	= Centro Ricerche ed Elaborazione Dati Interfacoltà
CG	= Capitolo Generale
Cost. Ap.	= Costituzione Apostolica
DPDC	= Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica
FDC	= Facoltà di Diritto Canonico
FF	= Facoltà di Filosofia
FLCC	= Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche
FSCS	= Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale
FSE	= Facoltà di Scienze dell'Educazione
FT	= Facoltà di Teologia
GGD	= Gruppo Gestore Dipartimento
ISSR	= Istituto Superiore di Scienze Religiose
LAS	= Libreria Ateneo Salesiano
NAP	= Norme Applicative della Cost. Ap. Sapientia Christiana
Ord	= Ordinamenti
Org	= Organici
PIAL	= Pontificium Institutum Altioris Latinitatis
St	= Statuti
UPS	= Università Pontificia Salesiana

## TITOLO 1°

### COSTITUZIONE E FINE

#### **Art. 1 - COSTITUZIONE**

§ 1. L'Università Pontificia Salesiana (UPS), promossa dalla Società di San Francesco di Sales e canonicamente eretta presso di essa,<sup>1</sup> è costituita e governata secondo le prescrizioni della Sede Apostolica riguardanti le Università Ecclesiastiche. Essa comprende le Facoltà di Teologia, Scienze dell'Educazione, Filosofia, Diritto Canonico, Lettere Cristiane e Classiche, Scienze della Comunicazione Sociale con il diritto di conferire tutti i gradi accademici. Alle Istituzioni già nominate potranno essere aggiunti altre Facoltà e Istituti, a norma del diritto.

§ 2. Le Facoltà, secondo le specializzazioni proprie di ciascuna, e tenuto conto dell'unità organica dell'Università e delle esigenze di interdisciplinarietà, possono avere Dipartimenti, Istituti, Centri di studio e di ricerca. Per la sua diretta corrispondenza con la missione specifica dei Salesiani di Don Bosco, il Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica riveste nell'UPS una particolare importanza.

§ 3. La dipendenza dell'UPS dalla Santa Sede, la sua natura e i suoi scopi e la fedeltà alla tradizione della Congregazione Salesiana che la promuove, creano un particolare rapporto di essa con il Magistero della Chiesa.

#### **Art. 2 - FINE**

§ 1. L'UPS, essendo un'istituzione a servizio della Chiesa, della Società di San Francesco di Sales e della società umana, si propone come suo scopo caratterizzante di dedicare particolare attenzione allo studio e alla soluzione delle questioni inerenti l'educazione e l'azione pastorale specialmente tra i giovani e i ceti popolari, secondo lo spirito di San Giovanni Bosco.

<sup>1</sup> Decreto della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi (ora Congregazione per l'Educazione Cattolica) del 3 maggio 1940 (Prot. N. 265/40) con il titolo «Pontificio Ateneo Salesiano». Il Motu Proprio di Paolo VI «Magisterium Vitae» del 24 maggio 1973 ha conferito allo stesso Ateneo il titolo di «Pontificia Studiorum Universitas Salesiana», in AAS 65 (1973) 481-484.

§ 2. Fini specifici dell'UPS sono:

1. coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, lo studio e il progresso delle scienze teologiche, delle scienze dell'educazione, delle scienze filosofiche, canonistiche, delle lettere cristiane e classiche e delle scienze della comunicazione sociale; e anzitutto approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana e di ciò che con essa è collegato, enucleare sistematicamente le verità in essa contenute, considerando alla loro luce i nuovi problemi che sorgono, e presentandole agli uomini dei nostri tempi nella maniera adatta alle diverse culture;

2. formare in modo approfondito gli studenti nei rispettivi campi o settori scientifici, in sincera e coerente adesione alla dottrina cattolica, favorendone pure la formazione continua o permanente, per renderli idonei alla ricerca scientifica condotta secondo il metodo proprio delle singole scienze, all'insegnamento negli Istituti di ogni grado, anche universitari, e allo svolgimento di compiti specifici diversi, così che sia assicurata e promossa la fedele trasmissione e l'organico sviluppo ed applicazione della dottrina e della pratica pedagogica ereditata da San Giovanni Bosco;<sup>2</sup>

3. offrire un servizio qualificato, in stretta unione con la Gerarchia, sia alla Chiesa universale, sia alle Chiese particolari, nell'opera di evangelizzazione e di educazione;

4. coltivare forme di presenza e di partecipazione, secondo la propria natura di Università, particolarmente dove esistono problemi concernenti i diritti e la formazione dei giovani, «soprattutto più poveri».<sup>3</sup>

§ 3. Questi diversi compiti, convergenti nello scopo primario di cui al § 1, si realizzano nell'unità e nell'organicità dell'Università intesa come un tutto, attraverso il coordinamento, non puramente orizzontale e quasi settoriale, ma funzionale-dinamico e gerarchizzato, delle Facoltà, dei Dipartimenti, degli Istituti e dei Centri, e attraverso l'interdisciplinarietà della ricerca e dell'insegnamento.

### **Art. 3 - PERSONALITÀ GIURIDICA E SEDE**

§ 1. L'UPS gode in Italia di personalità giuridica propria, come ente concordatario eletto con decreto dell'8 agosto 1942.

§ 2. L'UPS ha sede in Roma.

<sup>2</sup> PAOLO VI, Allocuzione *Abbiamo accolto*, 29 ottobre 1966, in AAS 58 (1966) 1162-1166; GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione *La gioia*, 31 gennaio 1981, in AAS 73 (1981) 234-239.

<sup>3</sup> *Costituzioni della Società di San Francesco di Sales*, art. 2 e 26.

#### **Art. 4 - PATRONI**

§ 1. Maria, Sede della Sapienza, e San Giovanni Bosco, Educatore,<sup>4</sup> Padre e Maestro della gioventù,<sup>5</sup> sono i principali Patroni dell'UPS.

§ 2.1. Allo scopo di celebrare degnamente a livello dell'Istituzione universitaria i propri Patroni, presso l'UPS sono istituiti l'Accademia Mariana Salesiana, la cui responsabilità è presso la stessa Università, e il Centro Studi Don Bosco, che comporta la partecipazione delle Facoltà.

2. La conduzione dell'Accademia Mariana Salesiana si effettua in conformità con gli Statuti propri, approvati dal Gran Cancelliere.

<sup>4</sup> IOANNES PAULUS PP II, Epistula *Iuvenum Patris*, 31 Ianuarii 1988, in AAS 80 (1988) 969-987.

<sup>5</sup> IOANNES PAULUS PP II, Epistula *Centesimo exeunte anno*, 24 Ianuarii 1989, in AAS 81 (1989) 532-533.

TITOLO 2°  
**LA COMUNITÀ ACCADEMICA  
E IL SUO GOVERNO**

**Art. 5 - RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES**

§ 1. La Società di San Francesco di Sales, che ha fondato e promuove l'Università Salesiana a lei concessa dalla Santa Sede, assicura all'Università tramite il Rettor Maggiore e il suo Consiglio, i docenti, specialmente salesiani, i locali e gli altri sussidi necessari, a norma delle prescrizioni della Sede Apostolica e dei presenti Statuti; vigila con cura e provvede con diligenza che tanto i docenti quanto gli studenti perseguano efficacemente il fine proposto.

§ 2.1. Il Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales, per quanto riguarda i rapporti dell'UPS con la Congregazione Salesiana, si avvale di un organismo paritetico, denominato «Curatorium», composto dai membri del suo Consiglio da lui designati, dal Superiore salesiano della circoscrizione religiosa cui l'UPS appartiene, dal Rettore dell'UPS, e dai Decani ugualmente da lui designati.

2. Compito del Curatorium è quello di esaminare le questioni relative allo sviluppo dell'Università e in particolare quelle che sono indicate dal Rettor Maggiore.

§ 3.1. Il Superiore della circoscrizione religiosa salesiana cui l'UPS appartiene esercita la sua potestà sui docenti e sugli studenti suoi soggetti in forza del diritto universale e delle Costituzioni salesiane, ferma restando la legittima autonomia dell'Autorità accademica, secondo quanto è disposto nei presenti Statuti.

2. Pur essendo l'Autorità religiosa e quella accademica autonome nel loro rispettivo ambito a norma del diritto, entrambe collaborino reciprocamente sia negli affari connessi, sia in tutto ciò che giova al bene comune.

## Capo 1°

### Le Autorità dell'Università

#### Art. 6 - GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

§ 1. Poiché l'Università con le sue Facoltà costituisce in certo qual modo una comunità, in essa tutti cooperano, ciascuno per la sua parte, al fine dell'Università e a quello subordinato delle singole Facoltà. Perciò godono, entro i limiti definiti dalla rispettiva condizione, dei diritti e sono tenuti ad assolvere i doveri che vengono determinati dai presenti Statuti.

§ 2.1. Il governo è esercitato dal Gran Cancelliere, dalle Autorità Accademiche personali, cioè dal Rettore, dal Vicerettore, dai Decani; e dalle Autorità collegiali, cioè dal Senato Accademico, dal Consiglio di Università, dai Consigli di Facoltà, dai vari Collegi e Commissioni, secondo le norme definite nei presenti Statuti. Gli Officiali, il personale addetto e il personale ausiliario prestano opera di collaborazione.

2. Le Autorità personali continuano nel loro incarico fino al termine prestabilito per il loro mandato, a norma degli Statuti, anche dopo aver compiuto il 70° anno di età.

#### Art. 7 - IL GRAN CANCELLIERE

§ 1. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'UPS, e così pure questa presso la Santa Sede.

§ 2. Il Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales è il Gran Cancelliere dell'UPS. Egli pertanto, in forza del mandato della Congregazione per l'Educazione Cattolica, ha piena potestà sull'Università stessa, ed è custode e interprete dei presenti Statuti.

#### Art. 8 - LE FUNZIONI DEL GRAN CANCELLIERE

§ 1. I compiti principali del Gran Cancelliere sono:

1. far progredire costantemente l'Università, secondo il suo fine specifico; promuovere l'impegno scientifico delle Facoltà e la mutua collaborazione; curare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e le direttive della Santa Sede siano fedelmente osservate;

2. promulgare gli Statuti dell'Università e interpretarli a norma dell'art. 207;

3. approvare e promulgare gli Ordinamenti dell'Università e delle Facoltà;

4. approvare gli Organici e le Cattedre delle Facoltà e assegnarne gli in-

segnamenti ai singoli docenti, uditi il Rettore e i rispettivi Collegi dei docenti;

5. conferire o revocare l'autorizzazione a insegnare o la missione canonica ai docenti, a norma del diritto;

6. proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi sia di chi deve essere nominato Rettore, sia dei docenti per i quali dev'essere richiesto il «nulla osta»;

7. ricevere la professione di fede del Rettore all'inizio del suo mandato;

8. nominare il Vicerettore ed eventuali altri Vicerettori;

9. deliberare sull'ammissione o sospensione delle affiliazioni, aggregazioni, incorporazioni e unioni per sponsorizzazione, e sulla costituzione o soppressione delle sezioni, a norma del diritto e dei presenti Statuti;

10. ricevere i ricorsi contro le deliberazioni delle Autorità Accademiche, e giudicarne la legittimità;

11. presiedere il Senato Accademico almeno due volte all'anno;

12. firmare i documenti autentici del Dottorato;

13. tenere informata la Congregazione per l'Educazione Cattolica degli affari più importanti riguardanti l'UPS, e presentare ad essa la relazione prescritta dall'art. 8,6 delle *Norme Applicative* della Cost. Ap. *Sapientia Christiana*.

§ 2. Il Gran Cancelliere esercita tutte queste funzioni o personalmente o per mezzo di un suo Delegato.

§ 3. Il Gran Cancelliere, per giusta causa e in singoli casi, ha la facoltà di dispensare da articoli disciplinari degli Statuti.

## **Art. 9 - IL RETTORE**

§ 1.1. Il Rettore governa l'Università con potestà ordinaria a norma del diritto universale e dei presenti Statuti, salva la competenza del Gran Cancelliere.

2. Oltre quanto stabilito negli Statuti e negli Ordinamenti, il Rettore ha autorità decisionale a riguardo di tutti gli affari accademici non affidati espressamente dagli Statuti e dagli Ordinamenti ad altri organi di governo, salva tuttavia un'analogha competenza degli organi di governo delle Facoltà nei rispettivi ambiti.

§ 2. Il Rettore è nominato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica fra tre nomi scelti dal Gran Cancelliere da due terne di professori Ordinari, designate rispettivamente dal Senato Accademico e dall'insieme dei Collegi dei docenti convocati e presieduti a tale scopo dal Rettore in carica.

§ 3. Il Rettore resta in carica per un triennio. Può tuttavia per una sola volta essere nominato per il triennio immediatamente successivo, con la procedura di cui al § 2.

## **Art. 10 - LE FUNZIONI DEL RETTORE**

§ 1. Al Rettore, tra l'altro, compete d'ufficio:

1. curare fedelmente l'esecuzione dei decreti e delle prescrizioni della Sede Apostolica, delle direttive speciali della Congregazione Salesiana e del Gran Cancelliere, nonché delle determinazioni degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS;

2. inviare ogni anno alla Congregazione per l'Educazione Cattolica un sommario statistico, secondo lo schema fissato dalla stessa Congregazione;

3. dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica, a norma di NAp 14,1; provvedere, in particolare, che le Facoltà e gli Istituti cooperino tra loro e coordinino la loro azione;

4. render conto al Gran Cancelliere del governo dell'UPS;

5. convocare e presiedere i Consigli, i Collegi e le Commissioni dell'UPS, dando in anticipo comunicazione opportuna degli affari da trattare; e, in via straordinaria, il Consiglio e il Collegio dei docenti delle Facoltà, previa consultazione del Decano;

6. dirigere, insieme al Consiglio di Amministrazione, la parte economica dell'Università;

7. trattare con le competenti Autorità gli affari riguardanti l'Università stessa;

8. rappresentare, in forza del suo ufficio, l'UPS, e insieme curarne i rapporti con le altre Università e Istituti scientifici;

9. proporre al Gran Cancelliere l'ammissione o sospensione delle affiliazioni, aggregazioni, incorporazioni e unioni per sponsorizzazione, e la costituzione o soppressione delle sezioni;

10. presiedere personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, gli esami di Dottorato, a meno che non sia presente il Gran Cancelliere;

11. firmare i documenti autentici dei titoli accademici di qualsiasi grado.

§ 2. Per l'espletamento di questi compiti il Rettore può delegare stabilmente il Vicerettore o, udito il Senato Accademico, anche altri.

## **Art. 11 - IL VICERETTORE**

§ 1. Al Rettore è dato in aiuto il Vicerettore, che lo sostituisce quando egli sia assente o impedito, e svolge gli incarichi da lui particolarmente demandatigli.

§ 2. Il Vicerettore è proposto dal Rettore, dietro consultazione del Senato Accademico, e viene nominato dal Gran Cancelliere. All'entrata in carica di un nuovo Rettore, il Vicerettore cessa dal suo ufficio.

§ 3. Il Vicerettore resta in carica per un triennio. Può tuttavia una sola volta essere rieletto per il triennio immediatamente successivo, con la procedura di cui al § 2.

§ 4. Per l'assunzione di specifici compiti, possono essere aggiunti altri Vicerettori, sia per il triennio, sia per un minore periodo di tempo. Per la loro nomina e per la cessazione dall'ufficio valgono le stesse disposizioni date al § 2 del presente articolo, salvo diversa precisazione nella lettera di nomina.

## **Art. 12 - IL SENATO ACCADEMICO**

§ 1. Il Senato Accademico consta del Rettore, del Vicerettore, dei Decani e, per ogni Facoltà, di un delegato dei professori Ordinari, di un delegato di tutti gli altri docenti, e di un delegato degli studenti, scelti fra quelli della sede romana dell'Università; del Coordinatore e di un docente del Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica, dell'Economista dell'UPS e di un delegato degli Officiali e del personale addetto dell'Università.

§ 2.1. I professori Ordinari e Straordinari delegati al Senato Accademico vengono eletti per un triennio dal Collegio dei docenti della rispettiva Facoltà, secondo gli Ordinamenti dell'Università e della Facoltà stessa, e approvati dal Gran Cancelliere; i docenti Aggiunti vengono eletti per un anno con le stesse modalità;

2. il delegato del Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica è eletto per un triennio dai docenti del Gruppo Gestore del medesimo Dipartimento, secondo gli Ordinamenti, ed è approvato dal Gran Cancelliere; in nessun caso dovrà partecipare al Senato Accademico per altro titolo;

3. i delegati degli studenti al Senato Accademico vengono eletti per un anno dall'Organismo collegiale degli studenti della rispettiva Facoltà, secondo gli Ordinamenti dell'Università e della Facoltà stessa, e approvati dal Rettore.

§ 3. Il Senato Accademico deve essere convocato tre volte l'anno. Ma per giusta causa può essere convocato più spesso, tutte le volte che il Rettore lo giudicherà opportuno, o che un terzo almeno dei membri lo richieda con domanda scritta.

§ 4. Il Senato Accademico delibera validamente, purché siano presenti almeno due terzi dei suoi membri, avuto presente il caso di cui all'art. 13 § 2.

## **Art. 13 - LE FUNZIONI DEL SENATO ACCADEMICO**

§ 1. Salva la competenza delle Autorità personali dell'UPS, le funzioni del Senato Accademico sono:

1. dare il voto sulla revisione degli Statuti dell'Università e delle Facoltà: tale voto sarà trasmesso al Gran Cancelliere;

2. esaminare le questioni che toccano diverse Facoltà simultaneamente e deliberare su di esse, soprattutto promovendo l'interdisciplinarietà;
3. designare tre nomi di professori Ordinari in vista dell'elezione del Rettore, secondo l'art. 9 § 2;
4. esprimere il proprio parere per la nomina del Vicerettore e di eventuali altri Vicerettori;
5. stabilire e, secondo l'opportunità, rivedere gli Ordinamenti dell'Università, e approvare gli Ordinamenti delle singole Facoltà;
6. approvare gli Organici e le Cattedre delle singole Facoltà con i rispettivi insegnamenti;
7. esprimere il proprio parere per la cooptazione e la promozione dei docenti;
8. definire e approvare gli atti accademici e gli affari che si svolgono a nome di tutta l'UPS;
9. approvare i bilanci e i piani economici riguardanti l'amministrazione dell'UPS;
10. dare il consenso per l'ammissione o sospensione di una affiliazione, aggregazione, incorporazione e unione per sponsorizzazione, e per la costituzione o soppressione di una sezione, a norma di quanto stabilito in St 57-59.

§ 2. I rappresentanti degli studenti hanno competenza e intervengono nei casi di cui ai nn. 3, 4, 5, e in quegli altri in cui sia espressamente prevista la loro partecipazione.

§ 3. Il Senato Accademico agisce secondo il principio di sussidiarietà. Deve perciò evitare di avocare a sé affari o compiti che possono essere svolti da altri organismi dell'UPS, salva sempre la sua superiore funzione di coordinamento nell'ambito dell'Università.

## **Art. 14 - IL CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ**

§ 1. Il Consiglio di Università è costituito dal Vicerettore, da eventuali altri Vicerettori e dai Decani delle Facoltà, ed è presieduto dal Rettore; collabora con lui nell'espletamento del suo ufficio, svolgendo un compito di consulenza, coordinamento e animazione della Comunità universitaria.

§ 2. Il Consiglio di Università è convocato dal Rettore almeno quattro volte durante l'anno.

## **Art. 15 - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ**

Le funzioni del Consiglio di Università, salve le competenze del Senato Accademico, sono in particolare le seguenti:

1. curare l'informazione reciproca sui principali problemi delle Facoltà;
2. coordinare le iniziative per il reperimento e la formazione del personale specializzato dell'UPS;
3. dare il parere sull'assunzione di incarichi da parte dei docenti in Facoltà e Università al di fuori dell'UPS;
4. seguire la crescita delle Facoltà, confrontando le nuove articolazioni al loro nascere;
5. promuovere l'unità interna dell'UPS, suggerendo iniziative e progetti interdisciplinari;
6. esaminare in prima istanza i ricorsi che gli si rivolgano dalle Facoltà e giudicarne la legittimità, fermo restando l'art. 8 § 1,10;
7. approvare il Calendario delle lezioni e l'orario scolastico da pubblicarsi ogni anno;
8. prendere cura delle necessità e del governo della Biblioteca, e provvedervi secondo l'art. 49 udito il Consiglio della Biblioteca;
9. curare attraverso organi adatti, e in primo luogo la propria Editrice, la pubblicazione e diffusione dei periodici dell'UPS e delle opere scientifiche dei docenti.

## Capo 2°

### Le Autorità delle Facoltà

#### **Art. 16 - IL DECANO DELLA FACOLTÀ**

§ 1. La Facoltà è governata dal Decano con potestà ordinaria a norma del diritto universale e dei presenti Statuti, salve le competenze delle Autorità superiori.

§ 2. Il Decano viene nominato dal Gran Cancelliere, udito il Rettore, fra tre professori Ordinari o Straordinari della Facoltà designati dal Collegio dei docenti e dai rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà.

§ 3. Il Decano è nominato per un triennio. Tuttavia, con la medesima procedura di cui al § 2, potrà essere nominato una sola volta per il triennio immediatamente successivo.

#### **Art. 17 - LE FUNZIONI DEL DECANO**

§ 1. I principali compiti del Decano sono:

1. promuovere e coordinare l'attività della Facoltà, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità;

2. convocare e presiedere, in via ordinaria, il Consiglio di Facoltà, il Collegio dei docenti e le Commissioni di studio;

3. ammettere nella Facoltà gli studenti, a nome del Rettore; o dimettere i medesimi a norma degli Ordinamenti, udito il parere del Consiglio di Facoltà;

4. rappresentare la Facoltà all'interno e fuori dell'Università;

5. curare la fedele osservanza degli Statuti e Ordinamenti, nonché di quanto viene stabilito dalle competenti Autorità superiori;

6. riferire al Rettore, a norma degli Statuti e Ordinamenti, circa l'attività e le proposte della Facoltà;

7. comporre le Commissioni di esame, e presiederle di diritto, salvo quanto è prescritto per gli esami di Dottorato;

8. firmare i documenti autentici dei titoli accademici di qualsiasi grado.

§ 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Decano può essere coadiuvato da un Vicedecano e da personale addetto e ausiliario, costituiti a norma degli Ordinamenti generali e propri di ogni Facoltà.

## **Art. 18 - IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ**

§ 1. Il Consiglio di Facoltà, che, oltre il Decano, non dovrà superare il massimo di dodici membri, è composto da docenti rappresentanti dei diversi ordini, come determinato dagli Statuti di Facoltà, in modo tale che di norma almeno sette docenti membri del Consiglio siano Ordinari, e dai delegati degli studenti, il cui numero dovrà corrispondere a un quinto dei membri del Consiglio stesso, escluse le eccedenze.

§ 2. Secondo gli Ordinamenti della Facoltà, i rappresentanti dei docenti Ordinari, Straordinari, Aggiunti triennali e Stabilizzati vengono eletti per un triennio dal Collegio dei docenti; gli altri e gli studenti, per un anno.

§ 3. Il Consiglio di Facoltà deve essere convocato almeno tre volte l'anno. Ma per giusta causa può essere convocato più spesso, in via ordinaria a giudizio del Decano, e in via straordinaria a giudizio del Rettore, oppure quando almeno un terzo dei membri lo richieda con domanda scritta.

§ 4. Per la validità dei singoli atti del Consiglio di Facoltà si richiede la presenza di almeno due terzi di tutti i membri che vi appartengono di diritto, avuto presente il caso di cui all'art. 19 § 2.

## **Art. 19 - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ**

§ 1. I compiti del Consiglio di Facoltà sono:

1. dare il consenso sulla promozione dei docenti al grado di Straordinario o di Ordinario o di Stabilizzato a norma di St 26 § 4;

2. dare il consenso sull'ammissione o sospensione di una affiliazione, aggregazione, incorporazione e unione per sponsorizzazione, nonché sulla costituzione o soppressione delle sezioni di Facoltà, di cui St 57-59;

3. dare il consenso per la costituzione di nuovi Istituti;

4. dare il proprio parere sulla dimissione degli studenti;

5. stabilire le condizioni in base alle quali il Decano possa risolvere i casi dubbi nell'ammissione degli studenti, e possa promuovere ordinario uno studente straordinario;

6. curare il funzionamento e la disciplina della Facoltà sotto la guida del Decano;

7. controllare la gestione finanziaria della Facoltà, salva la competenza delle Autorità superiori.

§ 2. I rappresentanti degli studenti hanno competenza e intervengono nei casi di cui al § 1, nn. 4 e 5, e in quegli altri in cui sia espressamente prevista la loro partecipazione.

## **Art. 20 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA FACOLTÀ**

§ 1. Il Collegio dei docenti della Facoltà è costituito da tutti i docenti Ordinari, Straordinari, Aggiunti, Stabilizzati e da un rappresentante degli Assistenti, eletto a norma degli Ordinamenti di Facoltà.

§ 2. Il Collegio dei docenti della Facoltà è convocato e presieduto in via ordinaria dal Decano, e in via straordinaria dal Rettore, ogni qualvolta lo ritengano opportuno per il bene della Facoltà, oppure quando almeno un terzo dei membri lo richieda con domanda scritta.

§ 3. Il Collegio dei docenti deve essere convocato quando ciò è richiesto dall'esercizio dei suoi compiti; in ogni caso, almeno due volte l'anno.

§ 4. Per la validità dei singoli atti del Collegio dei docenti si richiede la presenza di almeno due terzi di tutti i membri aventi voce attiva.

## **Art. 21 - LE FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

Le principali funzioni del Collegio dei docenti della Facoltà sono:

1. eleggere la terna dei professori Ordinari o Straordinari per la nomina del Decano della Facoltà, a norma dell'art. 16 § 2 degli Statuti;

2. dare il parere:

a) sull'assunzione di incarichi da parte dei docenti in Facoltà o in Università al di fuori dell'UPS;

b) sull'ammissione o sospensione delle affiliazioni, aggregazioni, incorporazioni e unioni per sponsorizzazione, nonché sulla costituzione o soppressione delle sezioni della Facoltà;

3. trattare:
  - a) della cooptazione dei docenti nella Facoltà;
  - b) della conferma dei docenti Aggiunti e degli Assistenti;
  - c) dei docenti da invitare nella Facoltà;
  - d) della promozione a docente Stabilizzato;
4. esaminare le questioni accademiche comuni della Facoltà, specie per ciò che riguarda la cooperazione e i programmi di ricerca; in questo caso il Decano potrà chiamare a esprimere il loro parere anche i docenti Invitati;
5. approvare, con la partecipazione dei delegati degli studenti al Consiglio di Facoltà, l'organizzazione e la programmazione didattica annuale, salva la competenza dell'Autorità superiore;
6. approvare collegialmente gli Organici e le Cattedre della Facoltà con i rispettivi insegnamenti;
7. eleggere i docenti delegati al Senato Accademico, al Consiglio di Facoltà e agli altri Consigli o Commissioni di Facoltà e di Università;
8. stabilire le norme per l'amministrazione finanziaria della Facoltà e approvare i bilanci della medesima;
9. dare il proprio parere sulla revisione degli Statuti e degli Ordinamenti della Facoltà da presentare al Senato Accademico, a norma dell'art. 13 § 1,1 e 5.

### Capo 3°

## La partecipazione degli studenti

### Art. 22 - ORGANISMO COLLEGIALE DEGLI STUDENTI

§ 1. La partecipazione degli studenti alla vita della comunità universitaria si realizza anche mediante uno speciale Organismo collegiale studentesco, secondo la determinazione degli Statuti e Ordinamenti delle singole Facoltà.

§ 2. I compiti di questo Organismo sono:

1. esaminare le questioni accademiche comuni agli studenti della Facoltà e presentare proposte agli Organismi competenti;
2. eleggere gli studenti delegati al Senato Accademico e al Consiglio di Facoltà.

## TITOLO 3° I DOCENTI

### **Art. 23 - ORDINI DEI DOCENTI**

§ 1. I docenti dell'UPS possono essere stabili, stabilizzati e non stabili. I docenti stabili si distinguono in Ordinari e Straordinari. I docenti non stabili sono gli Aggiunti e gli Invitati. Si hanno inoltre docenti Emeriti.

§ 2.1. Sono Ordinari i docenti che sono stati assunti in una Facoltà a pieno e definitivo titolo; ad essi seguono, con un grado minore, gli Straordinari. Sia gli uni che gli altri hanno più ampia parte nell'animazione e nella promozione della Facoltà stessa.

2. Sono Aggiunti i docenti cooptati nella Facoltà a norma dell'art. 25.

3. Possono essere Stabilizzati i professori, specialmente se Salesiani o Figlie di Maria Ausiliatrice, incorporati stabilmente in una Facoltà o Università diversa dall'UPS, o comunque impegnati in altri incarichi stabili, e che tuttavia svolgono insegnamento regolare all'UPS.

§ 3.1. Sono docenti Invitati i professori di un'altra Facoltà o Università, o comunque competenti in un settore della scienza, chiamati per un determinato periodo, allo scopo di tenere un corso definito.

2. In aiuto ai professori e agli studenti si potranno avere anche degli Assistenti, i quali, a norma di NAP 16 § 3, devono aver già difeso la dissertazione dottorale, anche se per un qualsiasi motivo questa non fu ancora pubblicata. A questi si possono aggiungere quegli studenti dell'UPS che, mentre preparano il Dottorato, fanno opportunamente un tirocinio didattico sotto la responsabilità di un Professore.

§ 4. Sono insigniti del titolo di Emerito i docenti Ordinari e Straordinari che, dopo almeno 25 anni di insegnamento nell'Università, cessino da questo loro ufficio, sia per aver compiuto i 70 anni di età, sia per un'altra causa, esclusa la rimozione dall'ufficio. Il titolo di Emerito è conferito dal Gran Cancelliere.

### **Art. 24 - IL NUMERO DEI DOCENTI**

§ 1. Il numero dei docenti stabili deve corrispondere all'importanza e allo

sviluppo delle discipline che sono proprie di ogni Facoltà, nonché alla congrua cura e profitto degli studenti.

§ 2. Non si può essere contemporaneamente docenti stabili in due Facoltà, né ecclesiastiche né civili.

### **Art. 25 - NOMINA DEI DOCENTI**

§ 1. Perché uno possa essere nominato docente Aggiunto si richiede:

1. che si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità;
2. che sia provvisto del rispettivo Dottorato o di titolo equipollente, secondo l'art. 17 delle NAP;
3. che sia ritenuto idoneo all'insegnamento e alla ricerca dal Collegio dei docenti della Facoltà.

§ 2. Questi requisiti debbono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai docenti Stabilizzati e Invitati.

### **Art. 26 - PROMOZIONE DEI DOCENTI**

§ 1. La promozione dei docenti agli ordini superiori avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, alla collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, e all'effettiva dedizione alla Facoltà e all'Università.

§ 2. Perché uno sia nominato professore Straordinario si richiede:

1. che dal Consiglio di Facoltà sia ritenuto veramente competente nella sua materia, e idoneo per documenti indubbi, per la pubblicazione di libri o studi, all'insegnamento e alla ricerca;
2. che abbia svolto regolarmente il compito di docente Aggiunto in qualche Facoltà almeno per quattro anni.

§ 3. Perché uno sia nominato professore Ordinario si richiede:

1. che abbia svolto regolarmente almeno per quattro anni il compito di professore Straordinario in una Facoltà;
2. che per eccellenza di dottrina, dimostrata da documenti certi, dalla pubblicazione di libri o studi, abbia, a giudizio del Consiglio di Facoltà, confermato la propria perizia nel compito di insegnamento e di ricerca.

§ 4. Perché uno sia nominato docente Stabilizzato si richiede:

1. che abbia svolto per almeno quattro anni un insegnamento regolare all'UPS, equivalente ad almeno due crediti per semestre;
2. che dal Consiglio di Facoltà sia ritenuto competente nella sua materia e

idoneo, per documenti indubbi, per la pubblicazione di libri o studi, all'insegnamento e alla ricerca.

## **Art. 27 - AUTORITÀ PREPOSTE ALLA NOMINA E ALLA PROMOZIONE**

§ 1.1. Compete al Gran Cancelliere, udito il Senato Accademico e il Collegio dei docenti di Facoltà, cooptare i docenti nella Facoltà e conferire loro l'autorizzazione all'insegnamento e, nei casi previsti dall'art. 27 § 1 della Cost. Ap. *Sapientia Christiana*, la missione canonica.

2. I docenti, che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, prima di ricevere la missione canonica, sono tenuti a emettere personalmente la professione di fede davanti al Rettore dell'Università o a un suo delegato, a norma del diritto.

§ 2. Compete pure al Gran Cancelliere, avuto il consenso del Consiglio di Facoltà e udito il parere del Senato Accademico nominare i docenti Stabilizzati e dopo aver ottenuto il «nulla osta» della S. Sede, di cui all'art. 19 § 2 delle NAP, promuovere i docenti al grado di Straordinario o di Ordinario.

§ 3. Gli Invitati e gli Assistenti sono nominati dal Rettore, udito il Collegio dei docenti della Facoltà, a norma dell'art. 21,3 *b-c*.

## **Art. 28 - DIRITTI DEI DOCENTI**

§ 1.1. I docenti Ordinari, Straordinari e Aggiunti godono di tutti i diritti che sono attribuiti ai singoli gradi negli Statuti e negli Ordinamenti, salvo i casi in cui si stabilisca espressamente il contrario.

2. Gli altri docenti godono invece dei soli diritti non espressamente negati alla loro condizione.

§ 2.1. Ai docenti è riconosciuta, secondo il metodo proprio di ciascuna disciplina, la giusta libertà di ricerca, di pensiero, e di manifestare la propria mente nelle cose nelle quali sono esperti.<sup>1</sup>

2. Al tempo stesso i docenti siano consapevoli che «la vera libertà di insegnamento è contenuta necessariamente entro i confini della Parola di Dio, così come essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa» e che «parimenti la vera libertà di ricerca poggia necessariamente sulla ferma adesione alla Parola di Dio e su un atteggiamento d'ossequio verso il Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Gaudium et Spes* 59 e 62.

<sup>2</sup> Const. Ap. *Sapientia Christiana*, art. 39 § 1,2.

3. Coloro poi che studiano o insegnano cose riguardanti la fede o collegate con essa, devono essere coscienti che non potranno espletare questo compito di servire la verità se non in piena comunione con il Magistero della Chiesa.

§ 3.1. I docenti Ordinari, Straordinari, Aggiunti e Stabilizzati hanno voce attiva e passiva nei Consigli e Collegi di Facoltà e di Università, salvi i casi in cui i presenti Statuti stabiliscano espressamente il contrario.

2. Gli Assistenti godono della voce attiva solo quando è richiesto il loro voto a norma degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

3. Perdono la voce attiva nei Consigli e Collegi di Facoltà e di Università quei docenti che per due anni accademici consecutivi si siano astenuti per qualsiasi causa da ogni attività accademica riconosciuta dal Consiglio di Facoltà.

## **Art. 29 - DOVERI DEI DOCENTI**

§ 1. I docenti sono tenuti a osservare gli Statuti e gli Ordinamenti dell'UPS.

§ 2. Essi devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina e dedizione, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'UPS.

§ 3.1. Dovere precipuo di ciascun docente, specie nei gradi superiori, è la ricerca scientifica approfondita nel settore di propria competenza.

2. In tempi determinati i professori siano liberi dall'impegno di insegnare, per attendere solo alla ricerca.

3. Si dia la precedenza a progetti di investigazione a lungo termine, o da svolgersi in collaborazione.

§ 4.1. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo che è richiesto negli Statuti e Ordinamenti dai singoli ordini di docenti.

2. I professori Ordinari e Straordinari siano impegnati a tempo pieno nell'UPS. Ciò comporta da una parte la loro dimora stabile nell'Urbe; dall'altra esclude, a norma dell'art. 24 § 2, qualsiasi loro impegno stabile in altre Facoltà o Università sia ecclesiastiche sia civili.

3. I docenti Aggiunti, dedicando più tempo allo studio personale e alla ricerca, hanno un impegno di minore responsabilità nella docenza e nella promozione e animazione della Facoltà.

§ 5. Gli scritti dei docenti, in qualsiasi modo pubblicati, oltre alla revisione prescritta dal Diritto Canonico, siano sottomessi alla revisione e all'approvazione delle Facoltà, secondo le norme stabilite negli Ordinamenti.

### **Art. 30 - CESSAZIONE DALL'UFFICIO**

§ 1. Tutti i docenti cessano dall'ufficio al compimento dei 70 anni di età, salvo St 6 § 2,2.

§ 2. I docenti Aggiunti sono nominati «ad annum» per il primo triennio, e successivamente per tre anni, trascorsi i quali cessano dal loro incarico, a meno che non vengano riconfermati.

§ 3. I docenti Invitati e gli Assistenti sono nominati per ogni singolo anno, secondo le norme di cui all'art. 25 § 2. Trascorso l'anno, cessano dal loro incarico, a meno che non vengano riconfermati.

§ 4. I docenti Stabilizzati sono nominati per un quadriennio, trascorso il quale cessano dal loro incarico, a meno che non vengano riconfermati con una procedura analoga a quanto prescritto dall'art. 26 § 3.2. Alla scadenza dei successivi quadrienni è sufficiente il parere del Collegio dei docenti e la conferma del Gran Cancelliere, udito il Rettore.

### **Art. 31 - SOSPENSIONE ED ESONERO DALL'UFFICIO**

§ 1. I docenti dell'UPS durante il loro incarico possono venire sospesi e anche esonerati dall'ufficio da parte del Gran Cancelliere per causa giusta e grave, come quando:

1. il loro insegnamento o le loro pubblicazioni sono in aperto contrasto con la dottrina cattolica, quale viene proposta dal Magistero autentico della Chiesa;
2. il loro comportamento è nettamente contrario ai buoni costumi;
3. rifiutano pervicacemente l'obbedienza alle Autorità costituite.

§ 2. Per i docenti dell'UPS che sono soci professi della Società di San Francesco di Sales, i casi qui sopra contemplati sono di competenza non solo dell'Autorità accademica, ma anche del Superiore religioso, il quale dovrà procedere secondo le norme proprie della medesima Società per tali circostanze.

### **Art. 32 - PROCEDURA NELLA SOSPENSIONE ED ESONERO DALL'UFFICIO**

§ 1.1. È dovere del Decano della Facoltà avvertire sollecitamente il Rettore circa l'evenienza di cui in St 31 § 1.

2. Lo stesso Decano, coadiuvato dai colleghi più vicini al docente interessato, dovrà instaurare un dialogo sereno con il docente stesso per chiarire la situazione, soprattutto se è al suo insorgere, e per risolvere il caso nell'ambito della sola Facoltà.

3. Dimostrandosi inutili tali sforzi, il Decano ne renda edotto il Rettore, il quale procederà a un nuovo colloquio con il docente interessato, presentandogli con pari prudenza e sincerità la sua situazione; dovrà anche aggiungere che, se entro un tempo determinato egli non avrà fornito le necessarie chiarificazioni o non si sarà ravveduto, il Rettore si troverà costretto a procedere ulteriormente.

§ 2.1. Constatata l'inutilità dei contatti, anche più volte ripetuti, di cui al paragrafo precedente, il Rettore convochi il Consiglio di Università nella figura prevista dagli St 15,6, perché agisca seguendo in tutto le norme del diritto comune sulla procedura amministrativa.

2. In deroga alle norme di procedura amministrativa, il Consiglio di Università non emetterà alcun decreto al termine del suo procedimento, ma soltanto un parere qualificato sulla base delle constatazioni di fatto, dell'esame delle prove e del comportamento del docente in causa.

§ 3.1. Il parere qualificato del Consiglio di Università verrà trasmesso immediatamente, tramite il Rettore, al Gran Cancelliere, al quale spetta un ulteriore procedimento, a suo giudizio, o la decisione definitiva di esonero del docente dal suo ufficio.

2. È sempre possibile da parte del docente in causa interporre un ricorso amministrativo alla Santa Sede contro la decisione del Gran Cancelliere, in base a NAp 22 § 2.

3. Il procedimento presso il Gran Cancelliere ha carattere pubblico, e comporta in tutti i casi la temporanea o la definitiva cancellazione del docente in causa dall'Albo dei docenti dell'UPS, con la sospensione o la privazione dei conseguenti diritti.

§ 4. Si dia libertà al docente interessato di esporre e difendere la sua posizione anche, se è il caso, con l'aiuto di un docente di sua fiducia; se non vuole farlo, si proceda d'ufficio, o se rifiuta tutto il procedimento, lo si annoti nel parere qualificato di cui sopra al § 2,2.

§ 5. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti dell'UPS e della Facoltà, il Rettore ne dia comunicazione immediata al Gran Cancelliere, e questi sospenderà «ad tempus» il docente, in base a NAp 22 § 3 con le conseguenze di cui sopra al § 3,3.

## TITOLO 4° GLI STUDENTI

### **Art. 33 - AMMISSIONE DEGLI STUDENTI**

§ 1. Sono destinatari dell'UPS i membri della Società di San Francesco di Sales e della Famiglia Salesiana, e gli ecclesiastici, i religiosi e i laici che ne accettano i programmi con i loro caratteri specifici, in rapporto ai fini e alla qualifica propria dell'Università.

§ 2. Fermo restando l'art. 17 § 1,3, perché uno possa essere iscritto a una Facoltà dell'UPS per conseguire i gradi accademici si richiede:

1. che esibisca il regolare attestato di cui all'art. 24 § 1,1 delle NAp;
2. che abbia concluso regolarmente gli studi medi con il conseguimento del titolo necessario per l'ammissione in una Università civile della propria nazione o della nazione nella quale ha compiuto gli studi;
3. che non sia iscritto contemporaneamente ad un'altra Facoltà come studente ordinario per conseguirvi i gradi accademici.

### **Art. 34 - ORDINI DEGLI STUDENTI**

§ 1. Gli studenti sono distinti in due ordini: ordinari e straordinari.

1. Sono ordinari gli studenti iscritti in una Facoltà dell'UPS allo scopo di conseguire i rispettivi gradi accademici.
2. Sono straordinari gli studenti che, con il consenso del Decano, frequentano tutte o in parte le lezioni di una Facoltà, ma non hanno i requisiti per accedere ai gradi accademici o non intendono conseguirli.

§ 2. Uno studente straordinario può essere nominato ordinario dal Decano, tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 19 § 1,5 e 33 § 2.

§ 3. Ci sono anche uditori ospiti, ai quali il Decano concede la facoltà di seguire uno o più corsi per un determinato periodo di tempo.

### **Art. 35 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

§ 1. Gli studenti, salvo il prescritto degli art. 2 § 1 e 33 § 1, hanno il diritto di trovare nell'Università gli strumenti e gli aiuti per elaborare e realizzare i

piani di studio e di lavoro meglio confacenti alla loro domanda culturale e professionale, nell'ambito dell'organizzazione generale e delle oggettive possibilità dell'UPS.

§ 2. Gli studenti ordinari e gli straordinari non ospiti hanno diritto di partecipare nella proporzione di un quinto agli Organismi collegiali dell'Università, in cui essi hanno diritto di voto, a norma degli Statuti e degli Ordinamenti, salvo prescrizioni diverse.

§ 3. Gli studenti sono tenuti a osservare gli Statuti e gli Ordinamenti dell'Università.

§ 4. In vista di un impegno continuato, gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni, i seminari e i tirocini secondo le modalità determinate negli Ordinamenti.

### **Art. 36 - CORSO DI TEOLOGIA**

Gli studenti, che non hanno compiuto un curriculum di studi teologici di livello post-secondario, come espressione della loro adesione ai fini ecclesiali dell'UPS, a norma dell'art. 33 § 1 dei presenti Statuti, sono tenuti, per ogni anno di frequenza, a partecipare ad un corso di teologia di almeno 3 crediti e a sostenere il relativo esame. Ulteriori specificazioni sono contenute negli Ordinamenti di Facoltà.

### **Art. 37 - PASSAGGIO AD ALTRA FACOLTÀ**

Lo studente può passare da una ad altra Facoltà, sia dell'UPS sia di altre Università Ecclesiastiche, fermo restando il disposto dell'art. 26 delle NAp.

### **Art. 38 - PRIVAZIONE DEI DIRITTI**

Gli studenti possono essere sospesi dai loro diritti, o privati di essi, o anche esclusi dalla Facoltà per motivi proporzionatamente gravi, secondo la procedura stabilita negli Ordinamenti dell'Università.

TITOLO 5°  
**GLI UFFICIALI,  
PERSONALE ADDETTO E AUSILIARIO**

**Art. 39 - UFFICIALI DELL'UPS**

§ 1. Gli Ufficiali dell'UPS sono il Segretario Generale, l'Economo e il Prefetto della Biblioteca.

§ 2. Essi sono nominati dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore, udito il Senato Accademico, e restano in carica secondo il suo beneplacito.

**Art. 40 - PERSONALE ADDETTO E AUSILIARIO**

§ 1. Il personale addetto è costituito da tutti coloro che collaborano con le Autorità personali e con gli Ufficiali in modo stabile secondo le loro specifiche competenze.

§ 2. Il personale ausiliario è costituito dalle persone addette alla vigilanza, alla tutela dell'ordine e ad altre incombenze interne all'Università. Per quanto riguarda il loro statuto giuridico nei rapporti con l'UPS, è competente il legale rappresentante dell'Università.

TITOLO 6°  
**STRUTTURE E ORDINAMENTO  
DEGLI STUDI E DELLA RICERCA**

**Art. 41 - DIRETTIVE GENERALI**

§ 1. L'ordinamento degli studi nelle singole Facoltà rispetti innanzitutto i contenuti e le esigenze proprie di ciascuna scienza, e sia consentaneo al livello accademico.

§ 2. Esso sia inoltre regolato in base ai principi e alle norme contenuti nei documenti ecclesiastici e in ordine ai fini generali dell'UPS di cui in St 2.

§ 3. Per promuovere una ricerca e un insegnamento aperti a tutti i contributi della scienza, le Facoltà dell'UPS tengano nella debita considerazione non solo le proprie discipline, ma anche quelle dei diversi settori più direttamente connessi al fine della Facoltà stessa.

§ 4. Inoltre ogni Facoltà sia disposta a collaborare con le altre, favorisca un efficace confronto e interscambio tra i docenti, e si adoperi per arricchire il patrimonio scientifico già collaudato con le esperienze recenti.

**Art. 42 - STRUTTURE DI STUDIO E DI RICERCA**

§ 1. Per lo svolgimento delle attività d'insegnamento e di ricerca, in vista delle specializzazioni proprie di ciascuna Facoltà, vi sono nell'UPS gli Istituti, direttamente dipendenti dalle singole Facoltà ed eretti a norma dei presenti Statuti.

§ 2.1. Due o più Facoltà, per promuovere il fine proprio dell'UPS e a giudizio del Gran Cancelliere secondo il dettato dell'art. 8 § 1,1, possono avvalersi di appositi Dipartimenti, allo scopo di coordinare o gestire curricula di studio e di specializzazione in settori attinenti alle loro competenze, favorendo così sia una formazione organica, completa e interdisciplinare in tali aree del sapere, sia la ricerca in settori di confine rispetto alle discipline da loro sviluppate.

2. Spetta alla Santa Sede l'erezione del Dipartimento e l'approvazione dei suoi Statuti.

§ 3. Nell'UPS vi sono pure Centri di studio e di ricerca su particolari settori della scienza e della professionalità e su materie concernenti la vita della Chiesa e della Congregazione Salesiana. La loro erezione e gestione avviene a norma dei presenti Statuti ed è regolata da apposite convenzioni con le Istituzioni interessate, siano esse interne o esterne all'Università.

#### **Art. 43 - COLLABORAZIONE TRA DIVERSE UNIVERSITÀ**

Per favorire la presenza della sapienza cristiana nella cultura, l'UPS promuove la collaborazione interuniversitaria in vari modi, tra cui:

1. il mutuo scambio di docenti Invitati, soprattutto tra Facoltà ecclesiastiche, rispettando le norme e le competenze previste dai presenti Statuti;

2. in casi definiti, con l'approvazione del Gran Cancelliere, udito il Rettore dell'UPS, e rispettando le altre norme e competenze previste dai presenti Statuti, è ammessa la possibilità di collaborazione dei docenti stabili di questa Università con Università o Facoltà civili o non cattoliche, a norma dell'art. 49 delle NAp, per corsi o studi determinati, conservando però con cura la propria identità di docente salesiano nella Chiesa;

3. la comunicazione reciproca dei risultati delle proprie attività scientifiche;

4. la promozione di comuni studi e ricerche su temi di attualità.

#### **Art. 44 - CICLI DI STUDIO**

§ 1. I curricoli di studio proposti e realizzati dalle varie Facoltà sono articolati in tre cicli successivi: di Baccalaureato, di Licenza, di Dottorato.

§ 2.1. Il primo ciclo introduce alle dimensioni fondamentali dell'area culturale e operativa del rispettivo curriculum, avviando contemporaneamente all'acquisizione di capacità di studio e di lavoro, personali e di gruppo, adeguate per il livello di studi intrapreso.

2. Il secondo ciclo porta all'acquisizione di specifiche competenze, di natura conoscitiva e di natura operativa, in armonia con la specializzazione prescelta e nel quadro di una qualificazione organica e pluridisciplinare.

3. Il terzo ciclo abilita alla capacità di condurre studi e ricerche in maniera autonoma e secondo le metodologie proprie della specializzazione prescelta, sviluppando contemporaneamente e in modo adeguato le competenze richieste da un insegnamento di tipo universitario.

§ 3. I cicli di studio si dividono di norma in semestri.

## **Art. 45 - PRESTAZIONI RICHIESTE PER OGNI CICLO DI STUDI**

§ 1. Ogni Facoltà stabilisce nei propri Statuti e specifica nei relativi Ordinamenti tanto il corpo delle discipline proprio di ciascun ciclo di studi, quanto la strutturazione interna relativa a ciascuna specializzazione.

§ 2. Le discipline saranno ordinate in modo tale da formare un corpo organico che serva alla solida e armonica formazione degli studenti, secondo le esigenze delle varie specializzazioni, e renda più facile la mutua collaborazione dei docenti.

§ 3. Nell'UPS le prestazioni didattiche vengono misurate in crediti. Un credito equivale ad almeno 12 ore di partecipazione ad attività accademiche consistenti in corsi, seminari, tirocini, ed esercitazioni applicative incluse nella programmazione didattica delle Facoltà.

§ 4. Gli Statuti e gli Ordinamenti delle Facoltà definiranno quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenuti dagli studenti, per verificare il loro profitto in ordine alla prosecuzione degli studi nella Facoltà e al conseguimento dei gradi accademici.

§ 5. Gli Ordinamenti generali e delle singole Facoltà determineranno le norme concernenti il riconoscimento della frequenza di corsi, dei risultati di esami e dei titoli accademici, conseguiti presso altre Università.

## TITOLO 7°

### GRADI ACCADEMICI

#### **Art. 46 - CONFERIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI**

§ 1.1. I titoli accademici e i diversi diplomi sono conferiti dall'Università sotto la responsabilità del Rettore e della Segreteria Generale.

2. I titoli accademici che si conferiscono nell'UPS sono: il Baccalaureato, la Licenza e il Dottorato. Tali gradi accademici possono essere espressi anche con altri nomi, a norma dell'art. 48 della Cost. Ap. *Sapientia Christiana*.

3. A questi gradi ogni Facoltà può aggiungere peculiari qualificazioni, secondo le diverse specializzazioni e l'ordinamento degli studi.

§ 2. Spetta alle singole Facoltà determinare nei propri Statuti e Ordinamenti le condizioni richieste per il conferimento dei gradi accademici, ai sensi dell'art. 49 della Cost. Ap. *Sapientia Christiana*.

§ 3. Agli studenti che abbiano conseguito i gradi accademici viene consegnato un documento autentico munito del sigillo dell'UPS e sottoscritto dal Rettore, dal Decano della Facoltà e dal Segretario Generale dell'UPS quando si tratta di diplomi minori; dal Gran Cancelliere, dal Rettore, dal Decano e dal Segretario Generale dell'UPS quando si tratta del Dottorato. In tale documento si faccia menzione delle eventuali specializzazioni.

#### **Art. 47 - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO**

Il Dottorato è il grado accademico che abilita all'insegnamento in una istituzione universitaria. La Licenza abilita all'insegnamento non universitario e all'esercizio professionale nell'ambito delle differenti specializzazioni.

#### **Art. 48 - IL DOTTORATO «AD HONOREM»**

§ 1. Nell'UPS il Dottorato «ad honorem» può essere conferito a persone che abbiano conseguito speciali meriti scientifici e culturali nella promozione delle finalità dell'UPS.

§ 2. Tale Dottorato è conferito con il consenso del Gran Cancelliere, secondo l'art. 38 delle NAp, udito il parere del Senato Accademico.

## TITOLO 8°

**MEZZI A SERVIZIO DELLA VITA UNIVERSITARIA****Art. 49 - LA BIBLIOTECA DELL'UPS**

§ 1. L'UPS è dotata di una Biblioteca che fornisce i sussidi necessari per l'insegnamento e la ricerca. Il patrimonio bibliografico dell'UPS sarà conservato con la massima cura e continuamente aggiornato.

§ 2. Nella Biblioteca sussistono Biblioteche particolari, con opere e riviste di un settore specifico di studi.

§ 3. La Biblioteca ha propri finanziamento e bilanci.

**Art. 50 - PREFETTO E CONSIGLIO DELLA BIBLIOTECA**

§ 1. Il Prefetto della Biblioteca, nominato a norma dell'art. 39 § 2, è l'Ufficiale preposto alla direzione della Biblioteca dell'UPS e al coordinamento in essa delle Biblioteche particolari. Nello svolgimento delle sue mansioni è coadiuvato dal Consiglio della Biblioteca, che consta del Rettore, dello stesso Prefetto, di un docente per ogni Facoltà, designato a norma degli Ordinamenti di Facoltà, e di un rappresentante del personale della Biblioteca, nominato dal Rettore.

§ 2. Il Consiglio della Biblioteca viene convocato dal Prefetto almeno tre volte all'anno, previo consenso del Rettore.

**Art. 51 - L'ARCHIVIO DELL'UPS**

§ 1. L'UPS ha il suo Archivio in cui vengono conservati manoscritti e inediti dei docenti e tutto ciò che ha importanza per la storia nell'Università e non trova la sua collocazione nell'Archivio della Segreteria Generale o nella Biblioteca.

§ 2. L'Archivio dell'UPS è affidato a un docente nominato dal Rettore.

#### **Art. 52 - L'EDITRICE**

§ 1. L'UPS ha la propria Editrice, denominata Editrice LAS, per la diffusione e la vendita dei testi universitari, come pure per la pubblicazione delle opere dei docenti e delle Riviste dell'UPS, e di opere meritevoli di altri studiosi, in coerenza con gli scopi dell'Università.

§ 2. Responsabile dell'Editrice è una Direzione, coadiuvata da un Consiglio, secondo quanto definito negli Ordinamenti dell'UPS.

#### **Art. 53 - CENTRO RICERCHE ED ELABORAZIONE DATI INTERFACOLTÀ**

§ 1. L'UPS è fornita di un Centro ricerche ed elaborazione dati interfacoltà (CREDI) di cui si serve sia per scopi scientifici e di ricerca, sia per i servizi interni all'UPS.

§ 2. Responsabile del CREDI è una Direzione, coadiuvata da un Consiglio, secondo quanto è stabilito negli Ordinamenti dell'Università.

#### **Art. 54 - SUSSIDI DIDATTICI**

L'UPS possiede sussidi didattici, tecnici e audiovisivi, inoltre attrezzature di laboratorio, che vengono affidati alla cura delle Facoltà o degli Istituti o dei Centri o della Segreteria Generale, a norma degli Ordinamenti.

## TITOLO 9°

### AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

#### **Art. 55 - BENI E FINANZIAMENTO DELL'UPS**

§ 1. Per ciò che riguarda lo stato patrimoniale, i diritti di proprietà e i mezzi economici, l'UPS dipende dalla Società di San Francesco di Sales, a norma del diritto universale e del diritto particolare della stessa Società.

§ 2. Oltre al contributo della Congregazione Salesiana, le entrate dell'UPS sono costituite dalle tasse degli studenti, dai proventi per attività scientifiche, didattiche e professionali dei docenti, dalle oblazioni volontarie e da altri eventuali contributi.

#### **Art. 56 - AMMINISTRAZIONE DELL'UPS**

§ 1. La gestione economica dell'UPS è affidata all'Economo dell'UPS, che dipende dal Rettore a norma dell'art. 10 § 1,6, e dal Senato Accademico a norma dell'art. 13 § 1,9.

§ 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Rettore, che lo presiede, dall'Economo dell'UPS, e da tre rappresentanti di cui uno può essere degli Officiali o del personale addetto dell'Università, eletti per un triennio dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Università. Il Consiglio di Amministrazione dell'UPS si raduna almeno 4 volte all'anno.

§ 3.1. A questo Consiglio spettano compiti tecnici riguardanti la pianificazione economica, l'amministrazione finanziaria dell'UPS, e il coordinamento dell'attività economica delle singole Facoltà, salva la dovuta autonomia delle medesime.

2. Il Consiglio è tenuto a rendere conto ogni anno all'Economo Generale della Società di San Francesco di Sales, che rappresenta il Gran Cancelliere nell'amministrazione dell'UPS.

TITOLO 10°  
**RAPPORTI CON ALTRI CENTRI DI STUDIO**

**Art. 57 - NORMA GENERALE**

§ 1. Per l'ammissione o sospensione di affiliazioni, aggregazioni, incorporazioni e unioni per sponsorizzazione, come pure per la costituzione o soppressione di sezioni annesse di Facoltà al di fuori della Sede romana, oltre le adempienze di St 8 § 1,9; 13 § 1,10; 19 § 1,2; 21, 2b e l'esatta osservanza delle norme della Cost. Ap. *Sapientia Christiana* e delle sue *Norme Applicative*, si tenga conto del particolare rapporto dell'UPS con la Società di San Francesco di Sales, secondo l'art. 5 § 1 dei presenti Statuti.

§ 2. Stante tale particolare rapporto e in vista dei destinatari privilegiati dell'Università a norma di St 33 § 1, l'UPS e le sue Facoltà s'impegnano a favorire efficacemente l'unione degli Istituti superiori e dei diversi Centri di cultura della Congregazione Salesiana alle Facoltà dell'UPS stessa, agevolando per quanto è possibile tale procedimento per un servizio sempre più concreto e fattivo alle Istituzioni culturali e scientifiche salesiane.

**Art. 58 - AFFILIAZIONI E UNIONI PER SPONSORIZZAZIONE**

§ 1.1. Prima dell'affiliazione di un Istituto a una Facoltà dell'UPS, il Decano o un suo delegato dovrà verificare se si danno le condizioni stabilite dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, mediante una visita personale all'Istituto da affiliare. La relazione di questa visita, opportunamente discussa nel Consiglio di Facoltà, verrà presentata al Rettore, che la trasmetterà con il suo voto al Gran Cancelliere.

2. Spetta al Gran Cancelliere dare l'autorizzazione all'avvio della pratica dell'affiliazione a norma dell'articolo precedente.

§ 2. L'Istituto affiliato sarà assistito dalla Facoltà interessata con opportune verifiche, con l'interscambio di docenti quando essi corrispondano alle condizioni dovute, con suggerimenti per l'arricchimento costante della Biblioteca, e in tutti gli altri modi atti a favorire l'incremento dell'Istituto stesso.

§ 3. Gli Istituti, soprattutto salesiani, aventi finalità di formazione superiore coerenti con quelle di una Facoltà dell'UPS, possono essere uniti a questa per sponsorizzazione, al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'UPS di corsi di diploma di primo grado o di qualificazione, e di secondo grado o di perfezionamento o specializzazione.

#### **Art. 59 - AGGREGAZIONE E INCORPORAZIONE A UNA FACOLTÀ DELL'UPS**

Per l'aggregazione e incorporazione di un Istituto a una Facoltà dell'UPS, oltre le adempienze di cui in St 57 § 1, si dovrà tener conto delle altre disposizioni emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, cui compete anche l'approvazione degli Statuti dell'Istituto aggregato o incorporato.



# STATUTI DELLE FACOLTÀ



TITOLO 1°  
**STATUTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA**

Capo 1°

**Fine, governo e struttura**

**Art. 60 - FINE**

§ 1. Il fine della Facoltà di Teologia (FT) dell'Università Pontificia Salesiana è quello di approfondire e trattare sistematicamente il Mistero di Cristo, proposto dalla divina Rivelazione e interpretato dalla Tradizione viva della Chiesa, e ricercare, alla sua luce, le soluzioni dei problemi umani.

§ 2. In sintonia con la missione della Società di San Francesco di Sales, la FT promuove la ricerca e l'insegnamento teologici in vista specialmente dell'evangelizzazione dei giovani e del popolo, e dell'azione nelle missioni.

§ 3. In particolare, la FT:

1. cura la formazione scientifica teologica generale di coloro che sono avviati al presbiterato o si preparano ad assolvere speciali compiti ecclesiastici;
2. prepara docenti, esperti e ricercatori in Teologia dogmatica;
3. prepara docenti, esperti ed animatori specializzati in Teologia spirituale, specialmente giovanile, differenziata e salesiana; inoltre, d'intesa con la Facoltà di Scienze dell'Educazione per gli aspetti di metodologia pedagogica di cui in St 102 § 1, prepara esperti nella formazione alla vita consacrata e al ministero presbiterale;
4. prepara, in collaborazione organica con la Facoltà di Scienze dell'Educazione, docenti, esperti, ricercatori e animatori qualificati in Pastorale giovanile e Catechetica;
5. interviene per la sua competenza a preparare esperti in Pastorale per la comunicazione sociale;
6. promuove l'aggiornamento teologico di sacerdoti e laici, e la formazione permanente specialmente degli operatori pastorali e degli animatori spirituali;
7. cura la formazione teologica dei laici.

## **Art. 61 - GOVERNO IN GENERALE**

§ 1. Il governo dell'intera Facoltà spetta all'Autorità della Sede di Roma. I compiti che gli Statuti Generali dell'UPS affidano agli Organismi dei docenti e degli studenti della Facoltà e che riguardano l'intera Facoltà, vengono esercitati dagli Organismi della Sede romana.

§ 2.1. Nella Sede romana il governo è esercitato dal Decano con l'aiuto del Consiglio e la cooperazione degli altri Organismi, a norma degli articoli 16-21 degli Statuti Generali e secondo le indicazioni degli Ordinamenti.

2. Il Decano è coadiuvato dal Vicedecano, eletto dal Collegio dei docenti fra tre professori Ordinari e Straordinari proposti dal Decano, e confermato dal Rettore.

§ 3. La FT ha sezioni annesse al di fuori dell'Urbe, costituite a norma di St 57 § 1. Il governo della sezione è esercitato dal Preside, in dipendenza dal Decano e dagli altri Organismi della Sede romana, a norma dei presenti Statuti e degli Ordinamenti.

## **Art. 62 - CONSIGLIO DI FACOLTÀ**

§ 1. Il Consiglio di Facoltà consta del Decano, del Vicedecano, di nove docenti in rappresentanza dei diversi ordini, ferma restando la norma di St 18 § 1, e dai delegati degli studenti eletti secondo quanto è stabilito negli Ordinamenti.

§ 2. Oltre a quanto è stabilito in St 19 § 1, il Consiglio di Facoltà delibera su tutti gli altri affari accademici, non affidati espressamente dagli Statuti al Decano e agli altri Organi di governo della Facoltà. Quando i voti risultino pari, il Decano dirimerà la parità con il suo voto.

## **Art. 63 - ISTITUTI E CENTRI**

§ 1. Per lo svolgimento delle sue attività, la FT:

1. organizza i seguenti Istituti con compiti di ricerca e di insegnamento:

a) l'Istituto di Teologia dogmatica;

b) l'Istituto di Spiritualità;

c) l'Istituto di Teologia pastorale soprattutto giovanile;

2. gestisce, in collaborazione organica con la Facoltà di Scienze dell'Educazione, il Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica secondo quanto stabilito in apposito Statuto e Ordinamento;

3. gestisce i seguenti Centri di studio con prevalente finalità di ricerca:

a) il Centro di Studi Liturgici «E. Vismara», aggregato all'Istituto di Teologia dogmatica;

b) il Centro di Studi delle Missioni, aggregato all'Istituto di Spiritualità;

4. partecipa al «Centro Studi Don Bosco» con gli apporti delle proprie specializzazioni;

5. promuove ed è direttamente responsabile dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, secondo gli Statuti approvati dalla Santa Sede.

§ 2. Secondo le esigenze della Congregazione Salesiana, in accordo all'art. 1 § 2 dei presenti Statuti, la FT può erigere altri Istituti e Centri richiesti dal progredire delle scienze teologiche e dalla creazione di nuove specializzazioni.

#### **Art. 64 - DIREZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI CENTRI DI STUDIO DELLA FACOLTÀ**

§ 1. Ad ogni Istituto e ad ogni Centro di studio è preposto un Direttore che ne cura il buon funzionamento dal punto di vista organizzativo, scientifico, economico, in collaborazione con i colleghi che ne fanno parte e in armonia con le responsabilità delle Autorità e degli Organi di governo della Facoltà, e salve le competenze dei medesimi.

§ 2. Il Direttore dell'Istituto è eletto dal Collegio dei docenti ed è confermato dal Rettore, secondo le indicazioni degli Ordinamenti Generali e della Facoltà. La stessa procedura vale per l'elezione dei Direttori dei Centri di Studio.

#### **Art. 65 - NUMERO DEI DOCENTI**

Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca e di insegnamento, previste dai presenti Statuti, la FT deve avere un minimo di quindici tra professori Ordinari e Straordinari e un minimo di dieci tra docenti Aggiunti e Assistenti.

#### **Art. 66 - ECONOMO E SEGRETARIO**

§ 1. Per il regolare disbrigo e la verifica della gestione economica riguardante la Facoltà vi sia un Economo. Le modalità per la sua designazione, i suoi compiti e la durata dell'ufficio sono precisati negli Ordinamenti di Facoltà.

§ 2. La Facoltà ha un proprio Segretario, la cui designazione, compiti e durata dell'ufficio sono stabiliti negli Ordinamenti di Facoltà.

#### **Art. 67 - COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE E DIPARTIMENTALE**

§ 1. La FT assicura in forma adeguata, particolarmente attraverso le spe-

cializzazioni da essa realizzate e seguendo il metodo delle discipline che rientrano nel suo ambito, il proprio contributo nella stretta collaborazione interdisciplinare con le altre Facoltà, Istituti e Centri di studio operanti nell'UPS. Partecipa, inoltre, corresponsabilmente e paritariamente alla gestione dipartimentale di particolari attività accademiche e culturali.

§ 2. Le modalità, le condizioni e i tipi di contributi, con cui questa collaborazione viene attuata, sono fissati di comune accordo secondo i criteri stabiliti negli Statuti e Ordinamenti dell'Università.

### **Art. 68 - ISTITUTI COLLEGATI CON LA FACOLTÀ**

§ 1. La FT dell'UPS può avere Istituti affiliati, aggregati e incorporati a norma di St 57-59, e inoltre Sezioni annesse.

§ 2. Le Sezioni annesse sono rette da una convenzione, che deve tener conto degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS:

1. nel definire le competenze delle proprie Autorità personali e collegiali, il loro rapporto con la Facoltà, e le relazioni con le rispettive Autorità religiose;

2. nel prevedere un organico minimo di otto docenti stabili;

3. nello stabilire norme circa i docenti, gli studenti, l'ordinamento degli studi, i sussidi didattici, l'amministrazione economica e la collaborazione con altri Centri di studi superiori della regione.

## Capo 2°

### **Ordinamento degli studi**

### **Art. 69 - SPECIALIZZAZIONI**

§ 1. Per raggiungere i fini indicati nell'art. 60, la FT:

1. ha una propria specializzazione di Teologia dogmatica caratterizzata dallo studio dei contenuti essenziali del messaggio cristiano, soprattutto cristologico, mariologico, liturgico-sacramentale ed ecclesiologicalo, e del suo sviluppo;

2. ha una specializzazione in Teologia spirituale, caratterizzata dall'attenzione alle dimensioni giovanile, formativa, salesiana e alle varie vocazioni specifiche; i fondamentali contenuti dottrinali e storici propri sono integrati con le componenti antropologiche e metodologiche;

3. attua, infine, in organica collaborazione con la Facoltà di Scienze dell'Educazione, una comune ed unica specializzazione di Pastorale giovanile e Catechetica diversificata in indirizzi e definita negli appositi Statuti e Ordinamenti.

§ 2. La FT considera sua specializzazione fondamentale quella di Teologia dogmatica.

## **Art. 70 - NORME GENERALI**

§ 1. L'insegnamento delle discipline teologiche deve essere fondato sulla Parola di Dio scritta e sulla viva Tradizione della Chiesa, e risultare articolato unitariamente anche in connessione con le discipline filosofiche e le scienze antropologiche.

§ 2. Pur nell'autonomia dei metodi e nell'apertura al dialogo, lo studio e l'insegnamento della dottrina cattolica si attui nella piena fedeltà al Magistero della Chiesa e secondo le norme da esso emanate, con particolare attenzione ai criteri proposti dagli articoli 67-70 della Cost. Ap. *Sapientia Christiana*.

§ 3. Nell'insegnamento si osservino le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano II, come pure nei più recenti documenti della Sede Apostolica, in quanto essi riguardano anche gli studi accademici.

§ 4. Inoltre, per illustrare integralmente quanto più possibile i misteri della salvezza, gli alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso per mezzo della speculazione, avendo San Tommaso per maestro.

## **Art. 71 - CONDIZIONI D'AMMISSIONE**

§ 1. Oltre al disposto dell'art. 33 degli Statuti, per l'ammissione ai singoli cicli è richiesta una preparazione adeguata, secondo quanto prescrivono i seguenti articoli.

§ 2.1. A norma di St 37, uno studente può conseguire i gradi accademici nella Facoltà anche quando abbia iniziato gli studi teologici altrove. Egli è tenuto però a tutto quello che è richiesto dagli Statuti e Ordinamenti per tale conseguimento, tenendo conto delle materie e dei corsi già frequentati, nonché degli esami e prove felicemente superati.

2. Tuttavia in nessun caso la Facoltà conferisce un grado accademico a chi non abbia frequentato in essa i corsi almeno per un intero semestre, superandone i relativi esami.

§ 3. È compito del Decano giudicare se constino le condizioni richieste per l'ammissione ai singoli cicli e prescrivere eventuali integrazioni, salvo il prescritto di St 19 § 1,5.

## **Art. 72 - PRIMO CICLO**

§ 1. Nel primo ciclo vengono insegnate agli studenti le principali disci-

pline teologiche in modo da presentare un'esposizione organica di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.

§ 2. Tutte le discipline siano trattate con tale ordine, ampiezza e metodo proprio, da concorrere armonicamente ed efficacemente a dare agli studenti una formazione solida e organica in materia teologica. Per questo la programmazione di tali discipline seguirà un criterio di articolazione possibilmente annuale.

§ 3. Siano chiaramente impartiti in primo luogo gli insegnamenti che riguardano il patrimonio acquisito della Chiesa. Le opinioni probabili e personali siano proposte modestamente come tali.

### **Art. 73 - DISCIPLINE DEL PRIMO CICLO**

§ 1. Le discipline principali del primo ciclo, da frequentarsi obbligatoriamente, sono le seguenti: Sacra Scrittura (Introduzione generale alla Bibbia; VT: Pentateuco e Libri Storici, Libri Profetici, Libri Sapienziali e Salmi; NT: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Epistole Paoline e Cattoliche, Letteratura Giovanna), Patristica, Storia della Chiesa e Archeologia, Introduzione alla Teologia e Teologia fondamentale, Teologia dogmatica (Dio Uno e Trino, Cristologia, Ecclesiologia, Mariologia, Protologia ed Escatologia, Grazia e Virtù Teologici, Sacramenti), Liturgia, Teologia Morale fondamentale e speciale, Introduzione alla Teologia Pastorale e Spirituale, Diritto Canonico.

§ 2. A queste si aggiungono altre discipline speciali e ausiliarie, e i seminari.

### **Art. 74 - AMMISSIONE AL PRIMO CICLO**

§ 1. Per l'ammissione al primo ciclo si richiede che il candidato abbia compiuto presso una Facoltà filosofica o un Istituto approvato dalle competenti Autorità, un biennio filosofico in cui sia stata insegnata la filosofia sistematica con le sue parti principali e la sua evoluzione storica, nonché gli elementi del patrimonio filosofico cristiano, nella piena osservanza delle prescrizioni date dal Concilio Vaticano II e dai recenti documenti della Santa Sede. Egli deve presentare, inoltre, un documento autentico da cui risulti che possiede la lingua latina in modo da essere in grado di comprendere e usare le fonti e i documenti della Chiesa.

§ 2. Chi abbia iniziato gli studi filosofici e teologici nelle sedi di studi ecclesiastici superiori, può continuarli e completarli nella FT, alle seguenti condizioni:

1. oltre ai documenti prescritti per l'ammissione a norma di St 33 § 2, deve presentare gli attestati degli studi filosofici e teologici compiuti, da sottoporre all'approvazione del Decano;

2. se non consta dell'equivalenza degli studi altrove compiuti con quelli che si svolgono nella Facoltà, deve ripetere gli anni o i semestri di frequenza altrove compiuti.

## **Art. 75 - DURATA E TITOLO DI PRIMO CICLO**

§ 1. Il primo ciclo si protrae per tre anni o sei semestri.

§ 2. Si conclude con il titolo di Baccalaureato in Teologia. Per ottenere questo titolo si richiede che lo studente:

1. abbia frequentato i corsi e compiuto le esercitazioni e ricerche prescritte dagli Statuti, Ordinamenti e programmi della Facoltà;

2. abbia superato le prove e gli esami per tutte le discipline e i corsi, e si sia qualificato almeno con 18/30;

3. abbia superato un esame comprensivo di sintesi, definito dagli Ordinamenti di Facoltà.

§ 3. Per completare la formazione specialmente pastorale di coloro che sono avviati al presbiterato e non intendono passare al secondo ciclo, la Facoltà può preparare piani di studio in attuazione dell'«Anno pastorale», a norma dell'art. 74 § 2 della Cost. Apost. *Sapientia Christiana*.

## **Art. 76 - SECONDO CICLO**

§ 1. Nel secondo ciclo gli studenti vengono avviati allo studio approfondito nel rispettivo settore di specializzazione e si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica.

§ 2. Ciò avviene mediante l'insegnamento di discipline speciali, proprie delle varie specializzazioni, e con apposite esercitazioni, seminari e tirocini, compresa una esercitazione scritta secondo quanto determinato negli Ordinamenti di Facoltà.

§ 3. Ciascuna delle specializzazioni del secondo ciclo comporta l'iscrizione a un determinato numero di corsi, secondo il piano di studio scelto, totalizzando in ogni semestre un minimo di crediti fissato negli Ordinamenti.

## **Art. 77 - SPECIALIZZAZIONE DI DOGMATICA**

§ 1. Nella specializzazione di Dogmatica lo studente è tenuto a frequentare, secondo il piano di studio previsto, un determinato numero di corsi

fondamentali, corsi opzionali, esercitazioni di seminario e gli eventuali corsi ausiliari, per chi non li avesse già fatti.

§ 2. La programmazione di Teologia dogmatica, caratterizzata dall'orientamento pastorale, prevede le seguenti discipline principali: Introduzione alla storia dei dogmi e Teologia della storia; Questioni di teologia biblica, patristica e liturgica; Genesi e sviluppo dei dogmi cristologici, mariologici ed ecclesiologici; Magistero, Teologia e Interpretazione delle proposizioni dogmatiche; Ecumenismo: sviluppo storico e riflessione teologica; Questioni di teologia fondamentale e sistematica.

### **Art. 78 - SPECIALIZZAZIONE DI SPIRITUALITÀ**

§ 1. Nella specializzazione di Spiritualità lo studente è tenuto a frequentare, secondo il piano di studio previsto, un determinato numero di corsi fondamentali, corsi speciali e opzionali, esercitazioni di seminario, un tirocinio e gli eventuali corsi ausiliari, per chi non li avesse già fatti.

§ 2. La specializzazione di Spiritualità, caratterizzata dall'orientamento apostolico, prevede le seguenti discipline principali: Spiritualità biblica; Storia della spiritualità; Pneumatologia; Spiritualità liturgico-sacramentaria; Teologia spirituale con riferimento agli altri approcci teologici e alle scienze antropologiche; Forme differenziate di vita spirituale, spiritualità apostolica e pastorale vocazionale.

§ 3. La programmazione del curriculum di Spiritualità per formatori prevede, oltre le discipline principali di Teologia spirituale, altre discipline orientate al raggiungimento delle competenze specifiche della formazione: Teologia della vita consacrata, Pastorale vocazionale, Formazione delle vocazioni presbiterali e delle vocazioni consacrate, Psicologia della vocazione, Sociologia delle vocazioni, con le necessarie conoscenze delle scienze dell'educazione e della comunicazione presupposte.

### **Art. 79 - SPECIALIZZAZIONE DI PASTORALE GIOVANILE E CATECHETICA**

L'ordinamento degli studi di questa specializzazione viene definito negli Statuti e Ordinamenti del Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica.

### **Art. 80 - AMMISSIONE AL SECONDO CICLO**

§ 1. Per l'ammissione al secondo ciclo il candidato deve presentare un documento autentico, da cui consti chiaramente ch'egli abbia compiuto al-

meno con lode, 24/30 o equivalente, il primo ciclo di studi in una Facoltà di Teologia, ottenendovi il grado accademico conclusivo.

§ 2. In mancanza del titolo di primo grado o Baccalaureato in Teologia si richiede che il candidato abbia compiuto almeno con lode, 24/30 o equivalente, gli studi filosofici e teologici, in Scuole o Istituti Superiori, riconosciuti dalla Chiesa, oppure l'intero corso di formazione sacerdotale presso un Seminario; in questo caso però si esigeranno per l'ammissione anche un esame o prova d'ingresso e le necessarie integrazioni.

§ 3. Inoltre il candidato deve avere una capacità, proporzionata alle esigenze del secondo ciclo e comprovata da un esame quando non risulti in altro modo, di comprendere gli scritti nelle lingue moderne necessarie oggi per la ricerca scientifica.

## **Art. 81 - DURATA E TITOLO DI SECONDO CICLO**

§ 1. Il secondo ciclo dura un biennio o quattro semestri, eccettuato il curriculum triennale di Teologia Spirituale per formatori e salvo il caso di cui in St 79.

§ 2. Al termine del secondo ciclo si conferisce il titolo di Licenza in Teologia con la menzione della relativa specializzazione. Per ottenere il titolo accademico di secondo grado si richiede che lo studente:

1. abbia frequentato i corsi e le esercitazioni prescritte negli Statuti, Ordinamenti e programmi della Facoltà;
2. abbia superato le prove e gli esami prescritti per tutti i corsi e si sia qualificato con almeno 18/30;
3. abbia presentato una ricerca scritta, elaborata con metodo scientifico;
4. abbia superato un esame comprensivo in cui dimostri di aver conseguito la formazione scientifica intesa dal secondo ciclo, secondo le modalità fissate negli Ordinamenti di Facoltà.

## **Art. 82 - TERZO CICLO**

§ 1. Nel terzo ciclo si perfeziona la formazione scientifica degli studenti nelle specializzazioni attuate dalla FT dell'UPS.

§ 2. Ciò si ottiene attraverso un'esercitazione o seminario di ricerca, una certa esperienza di insegnamento e specialmente con l'elaborazione della dissertazione dottorale, condotta in modo da contribuire effettivamente all'avanzamento della scienza.

§ 3. In vista dell'integrazione della formazione precedente e di una specifica preparazione alla ricerca dottorale, la Facoltà può richiedere a singoli

studenti la frequenza a corsi speciali, esercitazioni e seminari, determinati negli Ordinamenti di Facoltà.

### **Art. 83 - AMMISSIONE AL TERZO CICLO**

§ 1. Per l'ammissione al terzo ciclo si richiede che il candidato abbia compiuto il secondo ciclo in qualche Facoltà di Teologia ed ottenuto il titolo accademico di secondo grado o Licenza in Teologia almeno con lode, 24/30 o equivalente.

§ 2. Nel caso che dalla documentazione presentata non risulti che egli abbia soddisfatto alle esigenze del secondo ciclo richieste nella Facoltà per la specializzazione ed il campo di ricerca scelti, gli sarà chiesta l'integrazione necessaria.

§ 3. Inoltre egli deve avere una sufficiente capacità di comprendere gli scritti nelle lingue moderne, proporzionata alle esigenze del terzo ciclo e, in particolare, del tipo di ricerca scientifica che intende compiere.

### **Art. 84 - DURATA E TITOLO DI TERZO CICLO**

§ 1. Il terzo ciclo dura almeno un anno o due semestri.

§ 2. Al termine del terzo ciclo si conferisce il Dottorato in Teologia, che può includere la menzione di una specializzazione, secondo il piano di studio proprio del candidato e l'oggetto della dissertazione da lui elaborata.

§ 3. Per il conferimento del titolo accademico di terzo grado si richiede che lo studente:

1. abbia frequentato i corsi e i seminari richiesti ed abbia superato le prove e gli esami prescritti con la qualifica di almeno 18/30;
2. abbia compiuta l'esperienza d'insegnamento prescritta;
3. abbia difeso e almeno in parte pubblicato la dissertazione dottorale che dimostri la sua maturità scientifica.

### **Art. 85 - DIPLOMI UNIVERSITARI**

Al termine di corsi di diploma, tanto di primo grado o di qualificazione, quanto di secondo grado o di specializzazione, possono essere rilasciati i rispettivi diplomi agli studenti che abbiano soddisfatto le condizioni fissate negli Ordinamenti di Facoltà.

## TITOLO 2°

**STATUTI DELLA FACOLTÀ  
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE**

## Capo 1°

**Fini, strutture e governo della Facoltà**

**Art. 86 - FINI DELLA FACOLTÀ**

§ 1. La Facoltà di Scienze dell'Educazione (FSE), in coerenza con lo spirito e la tradizione iniziata da San Giovanni Bosco, nel quadro della formazione integrale dell'uomo, approfondisce in modo particolare i problemi attinenti all'educazione dei giovani e alle esigenze educative delle popolazioni meno favorite.

§ 2. I fini specifici della FSE sono:

1. promuovere la ricerca pedagogica nell'ambito delle scienze attinenti all'educazione: in particolare nella Storia, nella Teologia e nella Filosofia dell'educazione, nella Metodologia pedagogica e didattica, nella Psicologia, nella Sociologia e nell'Antropologia culturale e nella Comunicazione sociale riferite all'educazione, nella Pastorale giovanile e Catechetica;

2. curare la formazione di ricercatori, insegnanti e operatori ai vari livelli dell'azione e della ricerca educativa: nel campo della Teoria, storia e metodologia dell'educazione, della Psicologia e Sociologia riferite all'educazione, della Comunicazione sociale ed educativa e, in collaborazione organica con la FT, nella Pastorale giovanile e Catechetica;

3. contribuire, nelle forme più adatte di partecipazione e di diffusione, al potenziamento dell'opera educativa nella società e nella Chiesa.

§ 3.1. La FSE considera come suo scopo fondamentale ed unificante, nel quale convergono e si caratterizzano i fini specifici, di cui al paragrafo precedente, la pedagogia ispirata alla visione cristiana dell'uomo e della vita;

2. in questa prospettiva, la FSE, in quanto Facoltà ecclesiastica, s'impegna in un dialogo costante tra scienze umane e scienze della fede, in particolare quelle teologiche, e, nel rispetto della natura propria delle singole discipline, presta diligente attenzione al Magistero autentico della Chiesa.

### **Art. 87 - IL DECANO**

§ 1. La Facoltà è governata dal Decano con l'aiuto del Consiglio e la cooperazione degli altri Organi di governo e di consultazione della Facoltà a norma degli Statuti e degli Ordinamenti dell'UPS.

§ 2. Oltre ai compiti previsti dall'art. 17 § 1 degli Statuti, spetta al Decano presentare al Collegio dei docenti, nei periodi di tempo opportuni, sia i piani preventivi per le attività scientifiche e per l'insegnamento, sia i relativi rendiconti consuntivi a norma dell'art. 89,2.

§ 3. Il Decano è coadiuvato dal Vicedecano, eletto dal Collegio dei docenti fra tre professori Ordinari e Straordinari, proposti dal Decano. La sua elezione va confermata dal Rettore.

§ 4. La Facoltà ha un proprio Segretario e un proprio Economo la cui designazione, compiti e durata sono stabiliti dagli Ordinamenti di Facoltà.

### **Art. 88 - IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ**

§ 1. Il Consiglio di Facoltà è costituito dal Decano, dal Vicedecano, da nove docenti eletti, a norma degli Ordinamenti, dal Collegio dei docenti in rappresentanza dei diversi ordini, in modo tale però che almeno sette docenti membri del Consiglio siano Ordinari e che tra gli altri quattro ci sia almeno un rappresentante degli Straordinari, uno degli Aggiunti e uno degli Stabilizzati, e da un numero di delegati degli studenti, a norma dell'art. 18 § 1.

§ 2. Oltre ai compiti definiti dall'art. 19 § 1 spetta al Consiglio di Facoltà distribuire particolari incarichi, anche stabili, tra i membri del Consiglio stesso.

### **Art. 89 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

Oltre ai compiti definiti dagli Statuti generali dell'UPS, al Collegio dei docenti della Facoltà spetta:

1. decidere sull'ammissione degli studenti al terzo ciclo a norma dell'art. 114 § 3;
2. approvare i piani e le relazioni di cui all'art. 87 § 2.

### **Art. 90 - L'ORGANISMO COLLEGIALE DEGLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ**

§ 1. L'Organismo collegiale degli studenti della FSE, a norma di St 22 e con i compiti ivi determinati, completa ed assicura la partecipazione degli studenti alla vita della comunità universitaria.

§ 2.1. L'Organismo collegiale degli studenti della FSE consta degli studenti ordinari e straordinari non ospiti della Facoltà stessa ed è coordinato da un segretario.

2. Il segretario è eletto all'interno del gruppo dei rappresentanti degli studenti ai vari Organismi accademici, che compongono il Consiglio studentesco, a norma degli Ordinamenti di Facoltà.

§ 3. L'organismo collegiale degli studenti è convocato e presieduto dal Decano quando deve procedere ad adempimenti statutarie.

## **Art. 91 - ARTICOLAZIONI DELLA FACOLTÀ**

§ 1. L'articolazione della FSE persegue, come sua specificità, l'unità organica della ricerca e delle discipline relative all'educazione.

§ 2. Per l'attuazione dei suoi compiti di docenza e di ricerca la FSE si articola nei seguenti Istituti:

1. Teoria e storia dell'educazione e della pedagogia;
2. Metodologia pedagogica;
3. Metodologia didattica e della comunicazione sociale;
4. Catechetica;
5. Psicologia applicata all'educazione;
6. Sociologia applicata all'educazione.

§ 3. Possono inoltre essere eretti, a norma degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS, quegli altri Istituti che sono richiesti dal progresso delle scienze dell'educazione e dalle esigenze operative dei differenti settori, in ordine ai fini specifici dell'UPS e ai curricoli della FSE.

§ 4. La Facoltà promuove anche alcuni Centri i cui compiti sono soprattutto di servizio all'attività accademica e di esercitazione pratico-professionale.

§ 5.1. Per il coordinamento interdisciplinare dell'attività scientifica e didattica e per garantire l'unità della formazione universitaria la FSE nell'ambito dell'Università collabora con le altre Facoltà dell'UPS, a norma degli Statuti e Ordinamenti; nel proprio ambito costituisce «Gruppi Gestori» per la conduzione didattica dei curricoli, a norma degli Ordinamenti.

2. In particolare la FSE gestisce in collaborazione organica con la FT il Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica secondo quanto stabilito negli appositi Statuti e Ordinamenti.

## **Art. 92 - LA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI CENTRI**

§ 1. I compiti del Direttore e di coloro che collaborano regolarmente al funzionamento di ciascun Istituto sono fissati negli Ordinamenti.

§ 2. Il Direttore di ciascun Istituto è eletto per un triennio dal Collegio dei docenti tra i professori stabili e stabilizzati. La sua elezione deve essere confermata dal Rettore.

§ 3. Le norme relative alla direzione dei Centri sono stabilite dagli Ordinamenti.

#### **Art. 93 - NUMERO DEI DOCENTI**

Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca e di insegnamento, previste dai presenti Statuti, la FSE deve avere un minimo di quindici tra professori Ordinari e Straordinari e un minimo di dieci tra docenti Aggiunti e Assistenti.

#### **Art. 94 - AFFILIAZIONI, AGGREGAZIONI, INCORPORAZIONI**

Per le affiliazioni, le aggregazioni, le incorporazioni e le unioni per sponsorizzazione la FSE si attiene alle indicazioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica e alle prescrizioni degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

#### **Art. 95 - UNIONI PER SPONSORIZZAZIONE**

È prevista anche la possibilità di unioni per sponsorizzazione alla Facoltà per corsi di diploma, di cui in St 108, seguendo la procedura prevista negli Statuti e ordinamenti dell'UPS.

### Capo 2°

#### **Ordinamento degli studi**

#### **Art. 96 - STRUTTURA GENERALE DEGLI STUDI**

§ 1. In vista della promozione della formazione integrale dell'uomo, di cui in St 86 § 1, 91 § 2, e per conseguire i fini propri, la FSE, sulla base di una solida fondazione teoretica umana e cristiana dei processi educativi e delle varie acquisizioni nel campo delle scienze psicologiche e sociologiche, offre una formazione pedagogica generale e, insieme, una formazione specializzata in uno dei vari settori del sapere pedagogico e dell'azione educativa.

§ 2. Le attività didattiche si ispirano al principio della coordinazione e integrazione tra le varie discipline teoretiche, filosofico-teologiche, storiche, positive, metodologiche e tecnico-operative, così da assicurare l'unità e l'or-

ganicità della formazione accademica. L'apporto della filosofia sistematica, e in particolare della metafisica, e quello della teologia sono considerati necessari al fine di assumere e integrare i dati emergenti dalle diverse discipline in una visione completa dell'uomo creato da Dio e redento da Cristo.

§ 3. L'attività didattica è diretta a promuovere una matura coscienza pedagogica e a favorire con i mezzi più idonei la partecipazione attiva degli studenti nei processi di apprendimento.

## **Art. 97 - LIVELLI DEGLI STUDI**

Gli studi accademici della FSE si articola secondo tre distinti livelli:

1. il primo livello fornisce agli studenti una sostanziale introduzione agli studi pedagogici e un primo avvio alla competenza professionale in ambito pedagogico mediante discipline ed esercitazioni applicative che, per il contenuto e per il metodo, offrono gli elementi fondamentali per la soluzione scientifica dei problemi dell'educazione;

2. il secondo livello avvia gli studenti a un primo approfondimento di gruppi di discipline riguardanti campi specifici delle scienze dell'educazione, e all'acquisizione di una più avanzata metodologia di ricerca e di intervento in tali campi;

3. il terzo livello tende a promuovere le capacità richieste per l'attività scientifica e di docenza mediante uno studio settoriale più approfondito, da documentarsi anche con la pubblicazione di contributi originali.

## **Art. 98 - CICLI DI STUDIO**

§ 1. Le discipline di studio sono distribuite in tre cicli successivi.

§ 2. Il primo ciclo o di Baccalaureato ha la durata di quattro semestri; il secondo ciclo o di Licenza o di Laurea ha la durata di quattro semestri o di sei semestri per il curriculum di Psicologia dell'educazione; il terzo ciclo o di Dottorato ha la durata di quattro semestri.

§ 3. Il primo ciclo esige l'acquisizione di un congruo numero di crediti, specificati negli Ordinamenti, da computarsi nelle attività di corsi, seminari, tirocini ed esercitazioni applicative, proposti dai singoli curricula. Il ciclo include anche la conoscenza funzionale di una delle lingue indicate in St 99 § 1.5, e si conclude con l'esame di Baccalaureato.

§ 4. Il secondo ciclo esige oltre al completamento positivo del primo ciclo l'acquisizione di un congruo numero di crediti, specificati negli Ordinamenti, da computarsi nelle attività di corsi, seminari, tirocini, esercitazioni applicative, e l'elaborazione di una esercitazione o tesi di Licenza. Il ciclo si conclude con l'esame di Licenza.

§ 5. Il terzo ciclo, oltre l'elaborazione di una dissertazione scientifica originale, comprende anche la conoscenza funzionale di una seconda lingua e un congruo numero di prestazioni accademiche, per la durata di almeno un semestre, secondo un piano approvato dal Consiglio di Facoltà. Il ciclo si conclude con la discussione orale della tesi di Dottorato.

## **Art. 99 - PRESTAZIONI DIDATTICHE NEI CURRICOLI**

Nelle attività didattiche organizzate nei curricula di cui in St 100 si distinguono:

1. Corsi filosofico-teologici, che offrono elementi fondativi, insieme a un quadro di riferimento: di essi fanno parte discipline afferenti alla filosofia, alla teologia, alla Bibbia, all'antropologia filosofica, teologica e culturale, all'etica e deontologia professionale, al rapporto tra filosofia, teologia, educazione e pedagogia.

2. Corsi comuni a tutti i curricula, che offrono gli elementi fondamentali del sapere e della ricerca pedagogica e ne esprimono le dimensioni di base: teologica, filosofica, storica, psicologica, sociologica, metodologica e sperimentale. Essi riguardano le seguenti discipline: Storia dell'educazione e della pedagogia; Filosofia dell'educazione; Teologia dell'educazione; Psicologia generale; Psicologia evolutiva; Sociologia dell'educazione; Pedagogia generale; Antropologia e comunicazione sociale; Metodologia della ricerca pedagogica. Sono obbligatori e si effettuano principalmente nel primo ciclo, ancorché alcuni possano essere posti all'inizio del secondo ciclo a continuazione della comune intenzionalità pedagogica che regola i diversi curricula.

3. Corsi propri a ciascun curriculum: corsi fondamentali obbligatori, corsi speciali su cui è dato operare una scelta e corsi opzionali.

4. Attività di seminario, esercitazioni applicative, ricerche, tirocini pratici; tra queste attività occupa un posto di rilievo l'esercitazione per la Licenza e per il Dottorato.

5. Corsi e prestazioni introduttive o complementari riguardanti l'avvicinamento al lavoro scientifico, la statistica e l'informatica.

6. Conoscenza funzionale, entro il primo ciclo, di una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo; l'inglese è richiesto obbligatoriamente per il curriculum di Psicologia dell'educazione.

## **Art. 100 - CURRICOLI DI STUDIO**

§ 1. La FSE organizza curricula per la formazione di esperti, docenti, ricercatori ed operatori nell'ambito:

1. delle discipline pedagogiche con speciale riferimento alla scuola, alle altre istituzioni educative e alla comunicazione sociale;

2. della psicologia e sociologia dell'educazione;

3. della pastorale giovanile e catechetica e della pedagogia vocazionale.

§ 2. La FSE considera come fondamentale e prioritaria per ogni curriculum la dimensione teoretico-storico-metodologica.

#### **Art. 101 - CURRICOLO DI PEDAGOGIA E COMUNICAZIONE SOCIALE**

§ 1. Il curriculum di pedagogia e comunicazione sociale intende formare il «pedagogista» esperto di processi formativi nell'ambito delle istituzioni educative e della comunicazione sociale, sia come ricercatore sia come docente sia come coordinatore ai vari livelli.

§ 2. Il curriculum, oltre ai corsi filosofico-teologici, ai corsi comuni e ai corsi introduttivi, comprende corsi fondamentali e speciali, seminari, tirocini ed esercitazioni pratiche attinenti:

a) la storia della gioventù, delle istituzioni formative e della comunicazione sociale;

b) la metodologia pedagogica evolutiva e le teorie della comunicazione sociale;

c) l'orientamento educativo e la lettura dei media di comunicazione sociale;

d) la progettazione di interventi educativi e la pedagogia dei mezzi di comunicazione sociale.

#### **Art. 102 - CURRICOLO DI PEDAGOGIA PER LA FORMAZIONE DELLE VOCAZIONI**

§ 1. Il curriculum di pedagogia per la formazione delle vocazioni, attuato d'intesa con la FT per gli aspetti teologici di cui all'art. 60 § 3,3, intende formare operatori, docenti e ricercatori nei campi della formazione delle specifiche vocazioni ecclesiastiche, religiose, secolari.

§ 2. Il curriculum, oltre ai corsi filosofico-teologici, ai corsi comuni e ai corsi introduttivi, comprende corsi fondamentali e speciali, seminari, tirocini ed esercitazioni pratiche attinenti le discipline pedagogiche, filosofiche, teologiche e gli apporti delle metodologie migliorative delle relazioni umane riguardanti la pastorale vocazionale, la formazione delle vocazioni presbiterali e delle vocazioni consacrate.

#### **Art. 103 - CURRICOLO DI PEDAGOGIA SOCIALE**

§ 1. Il curriculum di pedagogia sociale intende formare esperti, ricercatori, docenti e operatori con competenza socio-pedagogica nel settore dell'educazione della prevenzione e rieducazione di soggetti in età evolutiva, aventi

problemi di emarginazione, disadattamento sociale e comportamento deviante.

§ 2. Il curriculum, oltre ai corsi filosofico-teologici, ai corsi comuni e ai corsi introduttivi, comprende una serie di corsi fondamentali e speciali, seminari, tirocini ed esercitazioni pratiche attinenti alle aree disciplinari socio-politica, psicologica, pedagogica e metodologico-operativa, riguardanti l'ambito formativo del curriculum.

#### **Art. 104 - CURRICOLO DI PEDAGOGIA PER LA SCUOLA E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

§ 1. Il curriculum di pedagogia per la scuola e la formazione professionale intende formare docenti, ricercatori, esperti, operatori, amministratori e dirigenti al servizio delle istituzioni scolastiche, in particolare della scuola cattolica, e della formazione professionale nel campo pedagogico-didattico.

§ 2. Il curriculum, oltre ai corsi filosofico-teologici, ai corsi comuni e ai corsi introduttivi, comprende una serie di corsi fondamentali e speciali, seminari, tirocini ed esercitazioni pratiche attinenti le aree disciplinari riguardanti:

- a) teoria e storia della scuola;
- b) metodologia educativa e didattica;
- c) sociologia, politica e organizzazione della scuola;
- d) psicologia dell'educazione;
- e) pedagogia e pastorale scolastica;
- f) scuola statale e non statale, scuola cattolica, sistema della formazione professionale.

#### **Art. 105 - CURRICOLO DI PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE**

§ 1. Il curriculum di psicologia dell'educazione intende offrire la formazione di base per ricercatori, docenti e per quanti vogliano esercitare la professione di psicologo nel campo dell'educazione con competenze e abilità adeguate allo studio delle tecniche e degli strumenti conoscitivi e all'intervento, sostegno e rieducazione psicologica.

§ 2. Il curriculum, oltre ai corsi filosofico-teologici, ai corsi comuni e ai corsi introduttivi, comprende corsi fondamentali e speciali, seminari, tirocini ed esercitazioni pratiche attinenti:

- a) la biologia dell'educazione e la psicopatologia;
- b) l'orientamento educativo e i procedimenti di rilevazione;
- c) la psicologia educativa e dell'apprendimento;
- d) la psicologia sociale e l'atteggiamento religioso;
- e) le teorie della personalità e le tecniche di esplorazione.

## **Art. 106 - SPECIALIZZAZIONE IN PASTORALE GIOVANILE E CATECHETICA**

L'ordinamento degli studi di questa specializzazione viene definito negli Statuti e Ordinamenti del Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica.

## **Art. 107 - RICONOSCIMENTO DEI CORSI**

§ 1. Possono essere riconosciuti i corsi frequentati altrove, sempre che si tratti di corsi universitari o di livello chiaramente equivalente e la cui durata e contenuto, a giudizio del Consiglio di Facoltà, risultino omogenei a quelli in vigore presso la Facoltà stessa.

§ 2. Nella formulazione del giudizio di equivalenza o omogeneità, deve tenersi nel debito conto il carattere e la specificità dei corsi in rapporto a quelli tenuti nella FSE in quanto Facoltà ecclesiastica.

## **Art. 108 - CORSI DI DIPLOMA**

§ 1. Oltre i corsi accademici, propri ai livelli e cicli di studio di cui in St 97-98, la FSE promuove corsi rivolti alla formazione, sia generale che specializzata, e all'aggiornamento di determinate categorie di persone, in vista dei compiti inerenti all'educazione e all'insegnamento.

§ 2. Sono previsti principalmente:

1. corsi di qualificazione collegati ai curricoli di cui all'art. 100 § 1;
2. corsi di pedagogia per il clero e per educatori di giovani ecclesiastici;
3. corsi per insegnanti di religione;
4. corsi per operatori nei vari campi della psicologia e pedagogia riferite all'educazione;
5. corsi per operatori di istituzioni educative e scolastiche;
6. corsi per operatori di centri di orientamento e di consulenza;
7. corsi per operatori nel campo del disadattamento e dei minori a rischio.

§ 3. La regolare partecipazione a tali corsi comporta il conseguimento di uno speciale diploma, conferito a norma degli Ordinamenti.

§ 4. I corsi di diploma si dividono in corsi di qualificazione o aggiornamento con diploma di primo grado, e corsi di specializzazione o perfezionamento con diploma di secondo grado.

## Capo 3°

### Gradi accademici

#### **Art. 109 - GRADI ACCADEMICI**

Gli studenti che hanno frequentato regolarmente i corsi accademici possono conseguire in modo successivo i titoli seguenti:

1. il Baccalaureato, dopo il primo ciclo;
2. la Licenza, con l'indicazione della specializzazione corrispondente al curriculum, dopo il secondo ciclo;
3. il Dottorato, con l'indicazione della specializzazione corrispondente al curriculum, dopo il terzo ciclo.

#### **Art. 110 - BACCALAUREATO**

Per il conseguimento del Baccalaureato si richiede che lo studente abbia frequentato e superato con voto di almeno 18/30 tutte le prestazioni proprie del primo ciclo, come indicate negli Statuti e specificate negli Ordinamenti dei singoli curricula.

#### **Art. 111 - LICENZA**

Per il conseguimento della Licenza si richiede che lo studente abbia frequentato e superato con voto di almeno 18/30 tutte le prestazioni proprie del secondo ciclo, indicate negli Statuti e specificate negli Ordinamenti dei singoli curricula.

#### **Art. 112 - ULTERIORE SPECIALIZZAZIONE**

Lo studente, che avendo già conseguita la Licenza in uno dei curricula della Facoltà, volesse proseguire gli studi in una o più specializzazioni diverse da quella di cui ha già conseguito il grado accademico di secondo ciclo, può ottenere il corrispondente diploma di specializzazione, sempre che sia garantita, a giudizio del Consiglio, la quantità e l'approfondimento delle discipline della nuova specializzazione, e che la durata dell'iscrizione alla Facoltà per il conseguimento di detto Diploma non sia inferiore a due semestri.

#### **Art. 113 - DOTTORATO**

Per il conseguimento del Dottorato si richiede che lo studente abbia frequentato e superato con voto di almeno 18/30 le prestazioni richieste dal

terzo ciclo come indicate negli Statuti e specificate negli Ordinamenti di Facoltà.

## Capo 4°

### **Ammissione alla Facoltà**

#### **Art. 114 - AMMISSIONE AI SINGOLI CICLI**

§ 1. Le condizioni di ammissione al primo ciclo o di Baccalaureato sono esplicitate negli Statuti e Ordinamenti.

§ 2. Per l'ammissione al secondo ciclo o di Licenza si richiede il positivo completamento del primo ciclo con il Baccalaureato in Scienze dell'educazione.

§ 3. L'accesso al terzo ciclo richiede, oltre al completamento positivo del ciclo di Licenza, l'ammissione del candidato da parte del Decano, come da St 17,3, dopo aver avuto il parere positivo del Collegio dei docenti. Può essere anche ammesso al Dottorato chi ha ottenuto il grado di Licenza in altra Facoltà, purché consti della sua sostanziale corrispondenza con i curricula della FSE.

#### **Art. 115 - ACCESSO AI CORSI DI DIPLOMA**

§ 1. I corsi di diploma di primo grado sono aperti a chiunque abbia conseguito un titolo di studi secondari legittimamente richiesto, nei rispettivi paesi, per l'accesso all'Università a norma di St 33 § 2.2.

§ 2. Per l'ammissione ai corsi di diploma di secondo grado si richiede una preparazione di livello universitario, consona al tipo di diploma scelto e specificata nei relativi programmi e regolamenti.

#### **Art. 116 - PASSAGGIO AL CORSO ACCADEMICO**

§ 1. È consentito il passaggio dai corsi di diploma, di cui all'art. 108 § 2, al corso accademico, alle condizioni fissate dal Consiglio di Facoltà.

§ 2. In questo caso per il conseguimento della Licenza è richiesta l'iscrizione alla Facoltà per un periodo non inferiore a tre semestri.

§ 3. Gli studenti straordinari, che hanno frequentato regolari corsi accademici, possono essere ammessi, a norma di St 33 § 2, al conseguimento dei

gradi accademici, purché integrino i corsi mancanti e sostengano i rispettivi esami, salvo quanto è prescritto all'art. 115 § 1.

#### **Art. 117 - ATTESTATO DI FREQUENZA**

Gli studenti ospiti, che hanno frequentato uno o più corsi di lezioni della FSE e ne hanno sostenuto l'esame, hanno diritto ad un attestato comprovante tale frequenza e i relativi esami.

TITOLO 3°  
**STATUTI DEL DIPARTIMENTO  
DI PASTORALE GIOVANILE E CATECHETICA  
DELLE FACOLTÀ DI TEOLOGIA  
E DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE**

Capo 1°

**Costituzione e fini**

**Art. 118 - COSTITUZIONE**

§ 1. A norma di St 42 § 2, è costituito tra la FT e la FSE il Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica (DPGC).

§ 2. Esso è un'istituzione che caratterizza l'intera Università, attraverso la collaborazione organica delle sopradette due Facoltà e comprende il complesso di strutture, persone e attività che realizzano questo progetto di collaborazione.

§ 3. Alla sua attuazione e gestione le due Facoltà partecipano in modo paritetico.

§ 4. I docenti, gli studenti e gli Istituti di Teologia Pastorale (FT) e di Catechetica (FSE), che collaborano nel DPGC, rimangono appartenenti alle rispettive Facoltà.

**Art. 119 - FINI**

Fini specifici del DPGC sono:

1. attendere alla formazione di docenti, ricercatori, responsabili e operatori qualificati a livello generale e in campi specifici di Pastorale giovanile e Catechetica;

2. promuovere la ricerca nell'area della Pastorale giovanile e della Catechetica, e curare all'interno dell'Università Pontificia Salesiana il coordinamento della ricerca interdisciplinare in tali settori;

3. stimolare iniziative caratterizzanti l'intera Università in tali campi.

## Capo 2°

### Conduzione

#### **Art. 120 - CONDUZIONE IN GENERALE**

§ 1. La conduzione del DPGC è affidata al Gruppo Gestore del Dipartimento (GGD), con la cooperazione di altri Organismi di docenti e studenti indicati in questi Statuti e nei relativi Ordinamenti.

§ 2. Il GGD è formato dai Decani della FT e FSE, dai Direttori dell'Istituto di Teologia Pastorale e di Catechetica, da due docenti della FT e due docenti della FSE, eletti a norma degli Ordinamenti del Dipartimento. I docenti del GGD rimangono in carica per tre anni. Gli studenti vengono eletti all'inizio di ogni anno accademico.

§ 3. Il Coordinatore è nominato dal Gran Cancelliere, udito il Rettore dell'UPS, entro una terna di professori stabili appartenenti al GGD e designati dal medesimo GGD. Dura in carica tre anni e può essere riletto con la medesima procedura; presiede il GGD.

§ 4. L'Istituto di Teologia Pastorale e quello di Catechetica partecipano in modo particolare all'attuazione e gestione del Dipartimento, a norma di quanto indicato nei presenti Statuti e relativi Ordinamenti, e salvo restando il loro inserimento nelle Facoltà.

§ 5. Al DPGC partecipano di diritto i docenti che hanno prestazioni annuali nel curriculum corrispondente, salva la loro appartenenza alle rispettive Facoltà. Essi sono convocati almeno due volte all'anno.

## Capo 3°

### Ordinamento degli studi

#### **Art. 121 - STRUTTURA GENERALE DEGLI STUDI**

Per raggiungere i fini di cui all'art. 119, il Dipartimento attua un'unica specializzazione di Pastorale giovanile e Catechetica articolata in vari indirizzi in vista del conseguimento di particolari qualifiche da parte degli studenti.

#### **Art. 122 - IL CURRICOLO DI LICENZA**

§ 1. Il secondo ciclo e relativo curriculum di Licenza avvia gli studenti a un approfondimento nelle discipline attinenti la Pastorale giovanile e Cateche-

tica, e l'acquisizione di una più avanzata metodologia di ricerca e di intervento in tale campo.

§ 2. Le discipline previste nel curriculum di Licenza sono le seguenti:

1. Teologia pratica generale e fondamentale;
2. Pastorale giovanile;
3. Catechetica;
4. Pastorale e catechesi biblica;
5. Pastorale e catechesi liturgica;
6. Storia della pastorale e della catechesi;
7. Comunicazione pastorale e catechistica;
8. Consulenza pastorale;
9. Metodologia catechetica;
10. Legislazione e organizzazione pastorale, catechistica e scolastica;
11. Psicologia della religione e dell'educazione;
12. Sociologia della religione e dell'educazione;
13. Animazione culturale nel campo della PG;
14. Metodologia pedagogica;
15. Evangelizzazione e culture;
16. Didattica;
17. Metodi di ricerca positiva nei settori della PGC.

### **Art. 123 - STRUTTURA DEL CURRICOLO DI LICENZA**

§ 1. In accordo con la formazione unitaria e le specifiche competenze che lo studente intende acquisire, il curriculum di Licenza è articolato in due sezioni:

1. la piattaforma comune che ne assicura l'unità e comprende le discipline e i corsi comuni nelle scienze ritenute necessarie per giungere a una conoscenza scientifica della pastorale giovanile e della catechesi;

2. gli indirizzi, finalizzati al conseguimento di una qualifica in settori specifici e costituiti da corsi, seminari e tirocini in discipline riguardanti tali settori;

§ 2. Il complesso delle esigenze richieste ai fini del conseguimento di un differente titolo accademico di Licenza, in Teologia pastorale oppure in Scienze dell'Educazione, viene garantito dall'insieme dei corsi, seminari e tirocini previsti dall'intero curriculum.

### **Art. 124 - PRESTAZIONI RICHIESTE NEL CURRICOLO DI LICENZA**

Nel curriculum di Licenza lo studente è tenuto a frequentare:

1. i corsi della piattaforma comune;
2. i corsi, seminari e tirocini previsti dai distinti indirizzi.

### **Art. 125 - DURATA E TITOLI DI SECONDO CICLO**

§ 1. Il secondo ciclo di PGC dura un triennio o sei semestri.

§ 2. Al termine del secondo ciclo, lo studente può conseguire uno dei seguenti titoli accademici:

1. Licenza in Teologia, specializzazione di PGC;
2. Licenza in Scienze dell'Educazione, specializzazione di PGC.

§ 3. Per il suo conseguimento si richiedono gli adempimenti di Statuti e Ordinamenti dell'UPS e delle rispettive Facoltà.

### **Art. 126 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL SECONDO CICLO**

§ 1. Per gli studenti che intendono conseguire la Licenza in Teologia pastorale si richiede: il Baccalaureato in Teologia con la menzione di lode (24/30 o equivalente); oppure un certificato con voti di compiuto corso seminaristico di studi filosofico-teologici assolto almeno con lode (24/30 o equivalente): in questo caso si esige per l'ammissione una prova di ingresso e le eventuali necessarie integrazioni;

§ 2. Per gli studenti che intendono conseguire la Licenza in Scienze dell'Educazione si richiede:

1. un regolare corso seminaristico di studi filosofico-teologici; oppure il Magistero in Scienze religiose; oppure almeno 60 crediti di filosofia, pedagogia e teologia distribuiti in quattro semestri;

2. il Baccalaureato in Scienze dell'Educazione, da conseguire secondo modalità fissate negli Ordinamenti del Dipartimento.

§ 3. Per tutti si richiede la conoscenza funzionale di almeno una lingua moderna, proporzionata alle esigenze di secondo ciclo e comprovata da un esame quando non risulta in altro modo.

### **Art. 127 - CURRICOLO DI DOTTORATO**

Per quanto concerne configurazione, durata, titoli e ammissione del Dottorato, ci si attiene alle prescrizioni di Statuti e Ordinamenti dell'UPS e delle due Facoltà.

### **Art. 128 - CURRICOLO DI DIPLOMA DI PRIMO E SECONDO GRADO**

§ 1. Il Dipartimento attua un curriculum biennale di Diploma di qualificazione, rivolto alla preparazione di operatori intermedi, e corsi di Diploma di secondo grado.

§ 2. Al termine di esso può essere rilasciato il relativo Diploma allo studente che abbia soddisfatto alle condizioni fissate negli Ordinamenti di Dipartimento.

### **Art. 129 - PASSAGGIO DI FACOLTÀ**

Per quanto concerne il passaggio di Facoltà ci si attiene a quanto prescritto da Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

### **Art. 130 - FINANZIAMENTO**

Il Dipartimento ha un proprio bilancio definito e amministrato a norma degli Ordinamenti del medesimo.

TITOLO 4°  
**STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA**

Capo 1°

**Fine e governo**

**Art. 131 - FINE DELLA FACOLTÀ**

§ 1. La Facoltà di Filosofia (FF) è ordinata al fine di promuovere l'investigazione filosofica, teoretica e storica, in coerenza con la visione cristiana del mondo e in vista della missione evangelizzatrice della Chiesa.

§ 2. Essa, inoltre, promuove negli studenti la personale riflessione filosofica che, basandosi sul «patrimonio filosofico perennemente valido»,<sup>1</sup> li abilita a formulare un giudizio sanamente critico sui diversi sistemi filosofici e a raggiungere una solida e coerente sintesi dottrinale sui problemi del mondo, dell'uomo e di Dio.

§ 3. In armonia con le finalità proprie dell'UPS la formazione filosofica sarà, infine, caratterizzata da una speciale apertura alla problematica religiosa, sociale e politica, unita a una forte sensibilità umanistico-pedagogica, per preparare, oltre che all'insegnamento della filosofia, al dialogo con le culture contemporanee, e a dare una risposta alle esigenze del mondo giovanile.

**Art. 132 - GOVERNO DELLA FACOLTÀ**

§ 1. La Facoltà è governata dal Decano, coadiuvato dal Consiglio di Facoltà e dal Collegio dei docenti.

§ 2. Il Consiglio di Facoltà consta del Decano, di quattro professori Ordinari, di un professore Straordinario, di un professore Stabilizzato e di

<sup>1</sup> *Optatam totius* 15; *Gravissimum Educationis* 10; PAULUS PP VI, Litt. Ap. *Lumen Ecclesiae*, 20 Novembris 1974, in AAS 66 (1974) 673-702; S. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Lettera circolare sull'insegnamento della filosofia nei seminari*, Prot. N. 137/65, 20 gennaio 1972.

un docente eletto tra gli Aggiunti, e di un numero di studenti a norma di St 18 § 1.

§ 3. Il Collegio dei docenti è costituito dai docenti Ordinari, Straordinari, Aggiunti e Stabilizzati e da un rappresentante degli Assistenti.

### **Art. 133 - IL SEGRETARIO E L'ECONOMO DELLA FACOLTÀ**

§ 1. Il Segretario è un docente della Facoltà proposto dal Decano e approvato dal Collegio dei docenti.

§ 2. L'Economo di Facoltà viene eletto dal Collegio dei docenti tra i docenti stessi della Facoltà.

### **Art. 134 - ISTITUTI E SEMINARI**

§ 1. Per l'attuazione dei suoi compiti di docenza e di ricerca la FF ha i seguenti Istituti:

1. Istituto di scienze della religione;
2. Istituto di scienze sociali e politiche.

§ 2. La direzione e la gestione degli Istituti sono stabilite negli Ordinamenti di Facoltà.

§ 3. La FF dispone inoltre di Seminari, indicati negli Ordinamenti di Facoltà.

### **Art. 135 - AFFILIAZIONI**

Per le affiliazioni ci si attiene alle disposizioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica e alle prescrizioni degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

## Capo 2°

### **I docenti e gli studenti**

#### **Art. 136 - I DOCENTI**

§ 1. I docenti della Facoltà sono distinti secondo i diversi gradi indicati dagli Statuti, e vengono cooptati e promossi a norma di St 25-26.

§ 2. Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca e di insegnamento il corpo docente della Facoltà consta di almeno otto docenti stabili e di un congruo numero di Aggiunti e Assistenti.

### **Art. 137 - AMMISSIONE DEGLI STUDENTI**

§ 1.1. Per l'ammissione al primo ciclo, oltre quanto è previsto in St 33 § 2,1.3, si richiede un titolo di studio corrispondente a quello richiesto per l'ammissione all'Università civile nella propria nazione, o in quella in cui lo studente ha compiuto gli studi.

2. Nei casi dubbi il Decano può richiedere un esame di idoneità da sostenere all'inizio del ciclo.

§ 2. Per l'ammissione al secondo ciclo si richiede che lo studente abbia conseguito il Baccalaureato in Filosofia in una Facoltà ecclesiastica, o che abbia compiuto studi filosofici che da previo controllo constino essere pienamente equivalenti al suddetto grado, secondo le determinazioni degli Ordinamenti di Facoltà.

§ 3. Chi avesse compiuto gli studi filosofici presso altre Università può chiedere il riconoscimento di singoli corsi o di un numero equivalente di crediti, purché dimostri, a giudizio del Decano, una sufficiente conoscenza della filosofia nella sua parte sistematica, oltre che storica, tenuto conto della specialità dello studio filosofico secondo le direttive dell'Autorità ecclesiastica.

§ 4. Al terzo ciclo sono ammessi alunni che abbiano conseguito la Licenza in Filosofia in una Facoltà ecclesiastica.

§ 5. Da tutti gli studenti si richiede, oltre al possesso della lingua italiana, una conoscenza, proporzionata alle esigenze dei diversi cicli, delle lingue classiche e delle lingue moderne, quale è richiesta per lo studio e per la ricerca scientifica, secondo le determinazioni degli Ordinamenti di Facoltà.

### **Art. 138 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

§ 1. La partecipazione degli studenti alla vita accademica della Facoltà è regolata in base a St 132 § 2. Essa, inoltre, trova la sua sede di esercizio più propria nell'Organismo collegiale degli studenti, che consta di tutti gli studenti ordinari iscritti alla Facoltà, ed esercita le funzioni indicate da St 22 § 2.

§ 2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme proprie della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina, in primo luogo i programmi degli studi, la frequenza, gli esami.

§ 3. La sospensione o la privazione dei diritti degli studenti avviene in base all'art. 38 dei presenti Statuti.

### Capo 3°

## Ordinamento degli studi

### **Art. 139 - PROSPETTO GENERALE**

Il curriculum filosofico è distribuito in tre cicli di studi aventi ciascuno una sua unità interna. Tali cicli sono ordinati in modo che gli studenti possano conseguire una conoscenza progressiva delle varie discipline, secondo le finalità proprie della Facoltà.

### **Art. 140 - FINALITÀ DEL PRIMO CICLO**

Il primo ciclo dura quattro semestri ed ha indole istituzionale. Esso pertanto si propone di offrire una congrua iniziazione alle tematiche fondamentali della filosofia, tanto dal punto di vista teoretico quanto da quello storico, e la formazione al metodo scientifico.

### **Art. 141 - METODO DIDATTICO NEL PRIMO CICLO**

Tenuto conto del carattere istituzionale del ciclo, lo spazio maggiore è riservato alle lezioni magisteriali. Esse tuttavia sono completate da colloqui e da altre iniziative didattiche. Il numero delle lezioni, inoltre, deve essere tale che agli alunni non manchi il tempo sufficiente per la riflessione personale e per l'adeguata assimilazione dell'insegnamento ricevuto.

### **Art. 142 - ORDINAMENTO GENERALE DEL PRIMO CICLO**

§ 1. Le discipline obbligatorie del primo ciclo sono:

1. nell'ambito della Filosofia teoretica: Filosofia della conoscenza, Filosofia della natura, Filosofia dell'uomo, Filosofia morale, Filosofia sociale e politica, Filosofia dell'essere, Filosofia dell'Essere Trascendente;

2. nell'ambito della Storia della filosofia: Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della filosofia moderna, Storia della filosofia contemporanea;

3. nell'ambito delle discipline ausiliarie: una iniziazione generale o presentazione d'insieme di alcune tematiche contemporanee, ricollegabili con la problematica filosofica, quali emergono, ad esempio, dall'ambito delle scienze antropologico-culturali, fisiche, biologiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche, economiche, politiche, religiose, con particolare riferimento all'insegnamento sociale della Chiesa.

§ 2. Per iniziare gli studenti al metodo della ricerca scientifica verranno

tenuti nel primo semestre un opportuno corso a modo di preseminario e due seminari nei due semestri successivi.

§ 3. Entro il biennio di primo ciclo gli studenti, che ne abbiano necessità, matureranno la conoscenza delle lingue di cui St 137 § 5.

#### **Art. 143 - PROVE DEL PRIMO CICLO**

§ 1. Affinché il candidato possa conseguire il titolo di primo grado si richiede un esame o altra prova di profitto su tutte e singole le discipline del ciclo, la partecipazione attiva ai seminari e un esame comprensivo o prova equivalente con cui lo studente dimostri, di fronte a una commissione, d'aver raggiunto la formazione scientifica intesa dal ciclo.

§ 2. Gli esaminatori esprimeranno il giudizio sui candidati nelle forme previste dagli Ordinamenti.

§ 3. Nel giudizio finale sui candidati al grado di Baccalaureato si tenga conto di tutti i risultati conseguiti nelle varie prove del primo ciclo, secondo i coefficienti di valutazione determinati dagli Ordinamenti.

#### **Art. 144 - GRADO DEL PRIMO CICLO**

Il ciclo si conclude con il titolo accademico di Baccalaureato, che consente l'ammissione al secondo ciclo degli studi filosofici, e al primo grado di quelli teologici.

#### **Art. 145 - FINALITÀ DEL SECONDO CICLO**

Il secondo ciclo dura quattro semestri, e ha carattere di ricerca approfondita e di iniziata specializzazione. Questa privilegerà il problema dell'uomo, con particolare riguardo alla sua dimensione religiosa, a quella educativa e a quella sociale e politica. Esso prepara all'insegnamento della filosofia a livello preuniversitario, nonché allo svolgimento di compiti particolari nell'ambito della Chiesa e della Società di San Francesco di Sales.

#### **Art. 146 - METODO DIDATTICO NEL SECONDO CICLO**

Dato il carattere di approfondimento e di iniziata specializzazione del ciclo, sia lasciato ampio spazio allo studio e alla ricerca personale. Lo studente potrà così attendere, oltre che alla lettura e alla partecipazione attiva ai vari seminari, soprattutto all'elaborazione, sotto la guida di un docente della Facoltà, di una esercitazione scientifica, che dimostri una effettiva padronanza della metodologia filosofica di ricerca, in campo storico o speculativo.

### **Art. 147 - ORDINAMENTO GENERALE DEL SECONDO CICLO**

§ 1. Il secondo ciclo comprende corsi di approfondimento filosofico nel settore teoretico e in quello storiografico, in rapporto alle dimensioni di cui St 145.

§ 2. Esso contempla discipline fondamentali, discipline speciali, seminari, corsi monografici e lettura critica di opere, dirette a completare la formazione intesa, secondo le determinazioni degli Ordinamenti di Facoltà.

§ 3. Le discipline fondamentali sono: Filosofia del linguaggio, Filosofia delle scienze naturali, Filosofia delle scienze umane, Filosofia dell'azione, Filosofia della politica, Filosofia della religione, Filosofia della storia, Storiografia filosofica (antica, medievale, moderna, contemporanea).

### **Art. 148 - PROVE DEL SECONDO CICLO**

§ 1. Affinché il candidato possa conseguire il titolo accademico di secondo grado, si richiede:

1. il giudizio positivo sulla partecipazione ai seminari;
2. il superamento degli esami, o di altre prove equivalenti, di tutti i corsi frequentati;
3. l'approvazione di una esercitazione scritta e della sua discussione orale.

§ 2. Nel giudizio finale sui candidati al grado del secondo ciclo si terrà conto di tutti i risultati conseguiti nell'ambito del biennio, secondo i coefficienti di valutazione determinati dagli Ordinamenti.

### **Art. 149 - GRADO DEL SECONDO CICLO**

Il secondo ciclo si conclude con il titolo accademico di Licenza in Filosofia.

### **Art. 150 - FINALITÀ DEL TERZO CICLO**

Il terzo ciclo abilita lo studente all'insegnamento nelle Università, salve le altre prescrizioni del diritto in materia, e lo avvia al raggiungimento di una piena maturità scientifica.

### **Art. 151 - ORDINAMENTO GENERALE DEL TERZO CICLO**

§ 1. Lo studente rimarrà iscritto, in via ordinaria, per almeno due semestri nella Facoltà, e dovrà partecipare a due seminari, scelti tra quelli in programma nella Facoltà stessa.

§ 2. Lo studente è tenuto in particolare all'elaborazione di una dissertazione dottorale, condotta sotto la guida di un professore e su un argomento approvato dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 152 - PROVE DEL TERZO CICLO**

§ 1. Affinché il candidato possa conseguire il titolo accademico di terzo grado si richiede, oltre alla Licenza in Filosofia:

1. che abbia partecipato attivamente ad almeno due seminari;
2. che abbia difeso con successo la propria dissertazione dottorale di fronte a una commissione;
3. che abbia pubblicato la medesima dissertazione, almeno nella sua parte principale.

§ 2. Il giudizio finale sarà determinato, secondo i coefficienti indicati negli Ordinamenti della Facoltà, dal voto di Licenza, dal giudizio riportato nella frequenza ai seminari richiesti e dalla valutazione della dissertazione dottorale e della sua difesa orale.

#### **Art. 153 - GRADO DEL TERZO CICLO**

Il terzo ciclo si conclude con il titolo accademico di Dottorato in Filosofia.

TITOLO 5°  
**STATUTI DELLA FACOLTÀ  
DI DIRITTO CANONICO**

Capo 1°

**Fine e governo**

**Art. 154 - FINE**

§ 1. Entro l'ordine del fine generale dell'UPS, di cui all'art. 2 dei presenti Statuti, è fine proprio della Facoltà di Diritto Canonico (FDC) coltivare e promuovere le discipline canonistiche alla luce della legge evangelica mediante la ricerca scientifica e la formazione di esperti nello studio e nella pratica del Diritto Canonico.

§ 2. Stante la funzione promotrice della Società di San Francesco di Sales nei riguardi dell'UPS, la FDC manifesterà una particolare attenzione per tutto ciò che, secondo la propria competenza, interessa il settore dei giovani, tenendo presente lo spirito, l'insegnamento e la prassi di San Giovanni Bosco.

§ 3. Infine la FDC dell'UPS, oltre alla preparazione accurata di docenti che continuino la missione d'insegnamento e di approfondimento delle discipline canonistiche, intende formare docenti di Diritto Canonico per le Facoltà di Teologia e per gli Studentati Teologici, e fornire alle Comunità Ecclesiali in genere e agli Istituti di vita consacrata in specie, un personale appositamente preparato per il disbrigo degli affari amministrativi e per la soluzione pratica dei casi giuridico-pastorali, con particolare riferimento all'azione pastorale parrocchiale.

**Art. 155 - IL DECANO**

§ 1. Il Decano governa la Facoltà a norma degli Statuti e degli Ordinamenti e cura l'unità e la coesione tra i membri della Facoltà stessa.

§ 2. Oltre i compiti enumerati all'art. 17 dei presenti Statuti, è dovere del Decano tutelare nella propria Facoltà la dottrina che s'insegna, salvo il disposto dall'art. 8 § 1,1.

### **Art. 156 - IL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO**

§ 1. Il Consiglio della FDC consta di tutti i docenti, Ordinari, Straordinari, Aggiunti della Facoltà, dei docenti Stabilizzati, di un rappresentante degli Assistenti e dei rappresentanti degli studenti, a norma dell'art. 18 § 1.

§ 2.1. I compiti del Consiglio della FDC sono quelli stabiliti per il Consiglio di Facoltà e per il Collegio dei docenti della Facoltà dalle norme comuni dei presenti Statuti.

2. I rappresentanti degli studenti partecipano alle riunioni del Consiglio della FDC secondo quanto stabilito dall'art. 19 § 2 dei presenti Statuti.

§ 3. Salvo il disposto dell'art. 10 § 1,5, il Decano convocherà il Consiglio della FDC almeno tre volte durante l'anno accademico.

### **Art. 157 - ISTITUTO STORICO**

§ 1. Per l'esatta comprensione del dato giuridico nella sua evoluzione storica, è eretto nella Facoltà l'Istituto Storico di Diritto Canonico.

§ 2. Le modalità di nomina del Direttore e di gestione di tale Istituto sono stabilite negli Ordinamenti della Facoltà.

### **Art. 158 - NUMERO DEI DOCENTI**

Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca e d'insegnamento, previste nei presenti Statuti, la FDC dell'UPS deve avere un minimo di sei tra professori Ordinari e Straordinari e un congruo numero tra docenti Aggiunti e Assistenti.

### **Art. 159 - SEGRETARIO E ECONOMO DELLA FACOLTÀ**

§ 1. La Facoltà dovrà avere un Segretario per la redazione dei verbali e per le altre pratiche proprie della Facoltà in collegamento con la Segreteria Generale. La nomina, la durata dell'incarico e i compiti precisi sono determinati negli Ordinamenti generali e di Facoltà.

§ 2. Per l'amministrazione economica ordinaria della Facoltà, il Consiglio della FDC elegge, su proposta del Decano, un docente salesiano come Economo della Facoltà. Egli durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.

## Capo 2°

**Gli studenti****Art. 160 - ORGANISMO COLLEGIALE DEGLI STUDENTI**

§ 1. L'Organismo collegiale degli studenti della FDC dell'UPS è formato da tutti gli studenti ordinari e dagli studenti straordinari non ospiti, regolarmente iscritti al rispettivo ciclo o corso.

§ 2.1. L'Organismo collegiale degli studenti è convocato e presieduto dal Decano per i compiti, di cui all'art. 22 § 2.

2. Spetta al Decano segnalare, con comunicazione alla Segreteria Generale, il nome degli studenti eletti al Senato Accademico e al Consiglio della FDC.

## Capo 3°

**Ordinamento degli studi****Art. 161 - PRINCIPI GENERALI**

§ 1. La legislazione canonica verrà insegnata con il metodo proprio della scienza del Diritto e con vivo senso pastorale, in modo che essa «risulti un mezzo efficace perché la Chiesa possa progredire, conforme allo spirito del Vaticano II, e si renda ogni giorno sempre più adatta ad assolvere la sua missione di salvezza in questo mondo».<sup>1</sup>

§ 2. Per conseguire tale scopo si esporranno in modo scientifico sia la storia dell'evoluzione delle leggi ecclesiastiche e della codificazione, sia la sistematica del Codice del Popolo di Dio, «la percezione delle connessioni che collegano i canoni tra di loro, la comprensione dello spirito che li unifica, l'applicazione pastorale che deve farne l'attuazione sempre più fedele del Concilio».<sup>2</sup> Gli studenti non si limiteranno ad apprendere il testo dei canoni,

<sup>1</sup> IOANNES PAULUS PP II, Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 Ianuarii 1983, in AAS 75 (1983), Pars II, p. XIII; *Codice di Diritto Canonico*, Testo ufficiale e versione italiana, sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Terza edizione riveduta, corretta e aumentata, Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma <sup>3</sup>1997, p. 35.

<sup>2</sup> GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione *È per me motivo*, 21 novembre 1983, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. VI/2, Libreria Editrice Vaticana 1983, p. 1144-1145; cf pure Allocuzione *Sono lieto*, 9 dicembre 1983, *ivi*, p. 1293: «Ultimo documento conciliare, il Codice sarà il primo a *inserire tutto il Concilio in tutta la vita*».

ma dovranno anche conoscerne le fonti e i principi di interpretazione, come pure i commenti, e gli sviluppi della dottrina canonistica.

§ 3. S'insegneranno gli elementi del diritto civile e i principi del diritto internazionale. Finalmente l'insegnamento canonistico si aprirà volentieri alle acquisizioni provate delle scienze dell'uomo, promuovendo le reciproche informazioni da parte delle altre Facoltà ecclesiastiche e civili.

§ 4. Al fine d'integrare nell'impegno di tutta l'Università la ricerca scientifica canonica e per una formazione interdisciplinare più completa, verrà opportunamente favorita la collaborazione con le altre Facoltà dell'UPS.

### **Art. 162 - PIANO SPECIFICO DI STUDI**

Per l'attuazione degli scopi generali secondo gli orientamenti dell'UPS e la relazione con la Società di San Francesco di Sales, di cui in St 154 § 2, la FDC:

1. assegna un posto di particolare rilievo alla trattazione del diritto degli Istituti di vita consacrata, con speciale riferimento agli atti amministrativi, alla legislazione e alla prassi dei capitoli e dei consigli;

2. sviluppa il diritto sacramentale, e matrimoniale in specie, nella prospettiva della pastorale giovanile e parrocchiale;

3. promuove lo studio dei diritti dei minori e della loro protezione, in ambito civile e internazionale, e favorisce infine una speciale riflessione sul diritto dei giovani nella Chiesa.

### **Art. 163 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

§ 1. Oltre quanto è stabilito all'art. 33 § 2 dei presenti Statuti, i requisiti per l'ammissione alla FDC dell'UPS allo scopo di conseguire i gradi accademici sono determinati dalle norme di cui ai paragrafi seguenti.

§ 2. L'ammissione al primo ciclo di studi esige la conoscenza fondamentale della lingua latina, oltre la conoscenza funzionale della lingua italiana.

§ 3.1. L'ammissione al secondo ciclo di studi esige la frequenza e l'esito positivo degli esami e delle altre prove delle discipline del primo ciclo, di cui all'art. 165 § 2.

2. È richiesta altresì la conoscenza della lingua latina e di un'altra lingua diversa dalla propria lingua nazionale, oltre la conoscenza funzionale della lingua italiana.

3. Chi ha regolarmente completato il corso filosofico-teologico in una Facoltà, in uno Studentato Teologico o in altro Istituto approvato, oppure dimostra di avere già regolarmente studiato le discipline del primo ciclo, può

essere ammesso immediatamente al secondo, purché esibisca al Decano i documenti di tale frequenza e degli esami superati positivamente.

§ 4. Il Consiglio della FDC esaminerà caso per caso il riconoscimento da attribuire a coloro che sono in possesso del Dottorato in Diritto civile o in altre discipline affini, sia per ciò che riguarda l'esenzione dai corsi o dalla loro frequenza, sia per quel che concerne la durata del secondo ciclo, fermo restando l'esame circa la formazione teologico-ecclesiale di base, se non precedentemente superato.

§ 5. L'ammissione al terzo ciclo di studi esige la conseguita Licenza in Diritto Canonico con un minimo di valutazione conclusiva di 26/30, conseguita anche presso altre Facoltà ecclesiastiche, a norma del diritto e dei presenti Statuti.

§ 6. Gli studenti, che abbiano già frequentato presso altre Facoltà o Istituti superiori, approvati a norma della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, le discipline prescritte in qualche curriculum della FDC dell'UPS e superato i relativi esami o prove, a giudizio del Consiglio della FDC, potranno essere esonerati o dalla frequenza, o insieme dalla frequenza e dagli esami, di tali discipline, salvo il disposto del § 4.

## **Art. 164 - I CICLI DI STUDIO**

Nella FDC dell'UPS l'intero curriculum degli studi comprende tre cicli, a norma dell'art. 76 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dell'art. 56 delle NAp. Le discipline, gli esami e le altre prove, che costituiscono il curriculum di ciascun ciclo, sono definiti negli articoli seguenti e negli Ordinamenti di Facoltà.

## **Art. 165 - IL PRIMO CICLO DI STUDI**

§ 1. Il primo ciclo, nel quale gli studenti ricevono una informazione generale sul Diritto Canonico e studiano specialmente le discipline indispensabili per introdursi ad esso, si protrae per un anno o due semestri.

§ 2. Le discipline obbligatorie del primo ciclo di studi nella FDC sono: Istituzioni di Diritto Canonico; Elementi di Teologia e Filosofia; Elementi delle scienze antropologiche.

§ 3. Ulteriori specificazioni circa le discipline e la distribuzione delle ore settimanali stabilite per il loro complesso saranno determinate ogni anno, secondo le necessità, dal Consiglio della FDC.

§ 4. Infine gli studenti dovranno stendere una esercitazione scritta sotto la guida di un docente, per conseguire il grado accademico di Baccalaureato.

## Art. 166 - IL SECONDO CICLO DI STUDI

§ 1. Il secondo ciclo di studi, che è dedicato allo studio approfondito dell'intero Codice di Diritto Canonico unitamente allo studio delle discipline affini e introduce all'uso del metodo scientifico di ricerca, si protrae per un biennio o quattro semestri.

§ 2. Le discipline obbligatorie del secondo ciclo di studi nella FDC sono:

1. discipline fondamentali: il Codice di Diritto Canonico e le altre leggi della Chiesa;
2. discipline fondamentali connesse: Teoria e sociologia del diritto, Istituzioni di diritto romano, Elementi di diritto civile comparato, Principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico ecclesiastico, La Chiesa e la comunità politica, Storia del Diritto Canonico;
3. discipline ausiliari: Elementi di diritto internazionale, Evoluzione del diritto dei giovani, «Latinitas canonica»;
4. seminari; il seminario «Lectura fontium» è obbligatorio;
5. discipline opzionali.

§ 3. Gli studenti dovranno redigere inoltre una esercitazione scritta di maggior rilievo, con cui mettere alla prova il metodo di ricerca scientifica appreso e dimostrare la propria attitudine a tale lavoro.

§ 4.1. Oltre gli esami o prove equivalenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo si farà un esame comprensivo, che dimostri che lo studente ha pienamente conseguito la formazione scientifica intesa da tale ciclo.

2. Il secondo ciclo di studi si conclude con il titolo accademico di Licenza.

## Art. 167 - IL TERZO CICLO DI STUDI

§ 1. Il terzo ciclo di studi, nel quale si completa la formazione giuridica dello studente fino alla maturità nel Diritto Canonico, esige l'iscrizione e la frequenza ai corsi, di cui al paragrafo seguente, per due anni o quattro semestri, e l'elaborazione della dissertazione dottorale.

§ 2. Le discipline proposte per il terzo ciclo di studi nella FDC dell'UPS vertono su questioni scelte di Diritto Canonico e civile; si esige inoltre la recensione di un'opera a stampa.

§ 3.1. Il terzo ciclo è caratterizzato dalla composizione della dissertazione dottorale, a norma dell'art. 49 § 3 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*; essa deve presentare una sufficiente ampiezza e contribuire veramente al progresso della scienza canonistica, dimostrando che il candidato è in grado di condurre ricerche scientifiche.

2. Per il conferimento del titolo si richiede inoltre la pubblicazione in tutto o in parte della dissertazione dottorale.

§ 4. Il terzo ciclo di studi si conclude, compiute tutte le prescrizioni del diritto, con il titolo accademico del Dottorato.

### **Art. 168 - CONFERIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI**

§ 1. I gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato vengono conferiti in modo successivo, cioè agli studenti ordinari che abbiano soddisfatto, a norma degli Statuti e degli Ordinamenti, rispettivamente alle esigenze del primo, secondo e terzo ciclo di studi.

§ 2. Per il conseguimento dei gradi accademici è necessario che il candidato abbia frequentato regolarmente le lezioni di tutte le discipline e superato positivamente tutti gli esami e le altre prove prescritte per i singoli cicli, a norma degli Statuti e degli Ordinamenti, salve restando le disposizioni di St 163 §§ 4 e 6.

§ 3. Tutti gli studenti, che abbiano frequentato discipline, superato esami e prove, percorso cicli di studio e conseguito gradi accademici in altre Facoltà ecclesiastiche, devono tuttavia soddisfare alle esigenze comuni vigenti nella FDC dell'UPS, per poter conseguire in essa qualsiasi grado accademico.

## TITOLO 6°

**STATUTI DELLA FACOLTÀ  
DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE  
«PONTIFICIUM INSTITUTUM ALTIORIS LATINITATIS»**

## Capo 1°

**Fondazione e fini****Art. 169 - FONDAZIONE**

La Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (FLCC) – *Pontificium Institutum Altioris Latinitatis* (PIAL), preconizzato dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII nella Cost. Ap. *Veterum Sapientia* del 22 febbraio 1962, n. 6,<sup>1</sup> e fondato dal Papa Paolo VI con il Motu Proprio *Studia Latinitatis* del 22 febbraio 1964, n. 1 –<sup>2</sup> è stata inserita nell'Università Pontificia Salesiana, ma continua a tenere stretti legami con la Congregazione per l'Educazione Cattolica.<sup>3</sup>

**Art. 170 - FINI**

§ 1. La FLCC ha per scopo fondamentale di promuovere la conoscenza delle lingue classiche, latina e greca, come strumenti necessari per lo studio approfondito della Rivelazione cristiana e del patrimonio dottrinale contenuto nelle opere dei Padri della Chiesa e degli scrittori latini medievali.

§ 2. In particolare cura:

1. la formazione di docenti abilitati nell'insegnamento delle lingue e discipline letterarie dell'antichità classica e cristiana e di ricercatori nel settore delle discipline patristiche;

<sup>1</sup> IOANNES PP XXIII, Const. Ap. *Veterum Sapientia*, 22 Februarii 1962, n. 6, in AAS 56 (1962) 184-185.

<sup>2</sup> PAULUS PP VI, Motu Proprio *Studia Latinitatis*, 22 Februarii 1964, n. 1, in AAS 56 (1964) 228-231.

<sup>3</sup> Lettera del Card. G.M. Garrone al Gran Cancelliere del 4 giugno 1971, Prot. N. 1060/68/D.

2. un'adeguata e moderna didattica delle lingue classiche, in cooperazione con la Congregazione per l'Educazione Cattolica, a servizio degli studi nelle Facoltà Ecclesiastiche e nei Seminari;

3. l'insegnamento e l'uso vivo della lingua latina, come mezzo di comunicazione ecclesiale e soprannazionale, al servizio delle diocesi e degli uffici ecclesiastici;

4. la divulgazione dei valori della catechesi patristica, come fondamento della *paideia* cristiana.

## Capo 2°

### Le autorità e il Governo

#### Art. 171 - AUTORITÀ

§ 1. Il Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica è il Patrono della Facoltà. Spetta a lui:

1. autorizzare ogni eventuale mutamento sostanziale della struttura e delle finalità dell'Istituto;

2. nominare il Preside-Decano, su proposta del Gran Cancelliere.

§ 2. La Facoltà ha con l'Università Pontificia Salesiana unicità di Gran Cancelliere, Rettor Magnifico e Senato Accademico.

#### Art. 172 - GOVERNO

§ 1. Spetta al Gran Cancelliere proporre al Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica il candidato all'incarico di Preside-Decano, scegliendolo fra tre professori, Ordinari o Straordinari, designati dal Collegio dei docenti della Facoltà.

§ 2. Il Preside-Decano governa la Facoltà secondo gli Statuti e Ordinamenti dell'UPS, con gli stessi diritti e doveri degli altri Decani.

#### Art. 173 - IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ

§ 1. Il Consiglio di Facoltà è composto dal Preside-Decano, che lo presiede, da tutti i professori Ordinari e Straordinari, da un rappresentante dei docenti Aggiunti, dei docenti Stabilizzati, e dai rappresentanti degli studenti a norma di St 18 § 1.

§ 2. I rappresentanti dei docenti e degli studenti sono eletti dai rispettivi organismi collegiali secondo le modalità previste negli Statuti e Ordinamenti generali.

§ 3. Il Consiglio di Facoltà si occupa principalmente dell'organizzazione della Facoltà, dell'attività scientifica e della promozione dei docenti. Gli altri compiti, istituzionali, amministrativi e di controllo, sono fissati in St 19 e negli Ordinamenti.

#### **Art. 174 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

§ 1. Il Collegio dei docenti è composto dagli Ordinari, Straordinari, Aggiunti, Stabilizzati e da un rappresentante degli Assistenti.

§ 2. È in facoltà del Decano convocare i docenti Invitati e i rappresentanti degli studenti, a norma di St 21,4-5.

#### **Art. 175 - IL SEGRETARIO E L'ECONOMO DI FACOLTÀ**

§ 1. Il Segretario e l'Economo di Facoltà sono nominati dal Decano su proposta del Collegio dei docenti.

§ 2. Essi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati con le medesime modalità.

### Capo 3°

## **I docenti e gli studenti**

#### **Art. 176 - I DOCENTI**

§ 1. Per svolgere le attività di ricerca e di insegnamento il corpo docente della Facoltà consta di almeno sette docenti stabili, oltre un congruo numero di Aggiunti e Assistenti.

§ 2. I docenti della Facoltà sono cooptati e promossi a norma degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

§ 3. I docenti Invitati saranno scelti preferibilmente tra i professori Ordinari delle Università Ecclesiastiche e Civili, in particolar modo eminenti nella loro specializzazione.

#### **Art. 177 - GLI STUDENTI**

§ 1. Gli studenti sono ammessi nella Facoltà a norma di St 33 § 2.

§ 2.1. Al primo ciclo può iscriversi come ordinario, oltre lo studente che

ha concluso positivamente gli studi medi superiori, conseguendo il titolo idoneo per iscriversi in una Università, anche lo studente in possesso del titolo di Licenza, rilasciato dalle Università, Istituti e Facoltà Pontificie, o dell'attestato finale, con il giudizio analitico nelle singole discipline, dei corsi regolari compiuti nei seminari.

2. Al secondo ciclo può iscriversi chi ha superato l'esame di Baccalaureato o possiede un titolo giudicato equipollente dal Decano, udito il Consiglio di Facoltà.

3. Nessuno può iscriversi al terzo ciclo se non è già in possesso della Licenza.

§ 3. È in facoltà del Decano, esaminato il curriculum di studi precedentemente effettuato dallo studente, ridurre la durata dei cicli e riconoscere gli esami già superati, udito il Consiglio di Facoltà, fermo restando il disposto di St 19 § 1,5.

§ 4. La partecipazione degli studenti alla vita della comunità accademica si realizza:

1. mediante la regolare frequenza alle lezioni e ai seminari prescritti nell'ordinamento di studi della Facoltà.

2. mediante la partecipazione agli Organismi collegiali accademici;

3. mediante l'attività dell'Organismo collegiale degli studenti della Facoltà.

§ 5. L'Organismo collegiale degli studenti è formato dagli studenti ordinari e straordinari non ospiti.

## Capo 4°

### Ordinamento degli studi

#### Art. 178 - PROSPETTO GENERALE

§ 1. La continuità linguistica tra il mondo classico e cristiano e lo sviluppo successivo in epoca medievale e umanistica determinano l'estensione dell'area di ricerca scientifica promossa dalla Facoltà, con metodo rigorosamente storico-filologico e letterario-dossografico.

§ 2. La Facoltà, attraverso lo studio delle lingue e delle letterature, della filosofia e della storia, dell'archeologia greco-romana, come strumenti ermeneutici del patrimonio dottrinale della Chiesa, intende offrire alle varie componenti ecclesiali una più viva coscienza della propria appartenenza, col richiamo alle origini storiche e alle fonti genuine del kerygma apostolico.

§ 3. Pertanto la Facoltà organizza:

1. il curriculum accademico, per gli studenti ordinari, del settore classico e cristiano, che si conclude con il conseguimento del Dottorato;
2. curriculum speciali, con rilascio di Diploma, per gli studenti straordinari;
3. corsi propedeutici di lingua e letteratura latina e greca, che si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza;
4. corsi di qualificazione post-universitaria, con rilascio di Diploma, nell'arco delle discipline classico-cristiane, bizantine e medievali, umanistiche;
5. convegni, seminari, incontri di studio e aggiornamento catechetico-patristico, filologico-didattico, storico-letterario, per studiosi e docenti impegnati nelle rispettive discipline.

## **Art. 179 - IL CURRICOLO DI STUDIO**

§ 1. L'organizzazione del curriculum accademico è articolata e si sviluppa in tre cicli successivi:

1. il primo ciclo ha la durata di quattro semestri e si conclude con il titolo accademico di Baccalaureato; introduce nelle dimensioni fondamentali dell'area culturale classico-cristiana e medievale, sotto il profilo filologico, storico, linguistico, letterario e dottrinale, avviando una metodologia di studio personale o di gruppo, rigorosamente scientifica;

2. il secondo ciclo si protrae per quattro semestri e termina con il conseguimento del titolo accademico della Licenza; porta all'acquisizione di specifiche competenze di natura filologica, storica, linguistica, letteraria e didattica, nel quadro di una qualificazione organica e pluridisciplinare; viene avviato pure un adeguato tirocinio per acquisire le competenze di natura operativo-didattica;

3. il terzo ciclo ha la durata di almeno quattro semestri e si conclude con il titolo accademico del Dottorato; abilita alla conduzione autonoma dello studio e della ricerca, sviluppando le competenze richieste per l'elaborazione della tesi dottorale.

§ 2. Le discipline del curriculum accademico, da frequentarsi obbligatoriamente, sono così articolate:

1. nel primo ciclo di Baccalaureato:

- a) Composizione latina,
- b) Istituzioni di lingua e letteratura latina classica,
- c) Istituzioni di letteratura cristiana antica greca,
- d) Istituzioni di letteratura cristiana antica latina,
- e) Archeologia classica e cristiana,
- f) Storia greco-romana,
- g) Metodologia del lavoro scientifico,
- h) Metrica greca e latina,
- i) Due discipline opzionali a scelta dello studente tra quelle offerte nella

programmazione della FLCC o delle altre Facoltà dell'UPS, con l'approvazione del Collegio dei docenti,

j) Quattro corsi monografici: i corsi monografici intendono sviluppare particolarmente la dimensione storico-filologica e letterario-dottrinale degli autori studiati o delle questioni trattate; vengono fissati ogni anno dal Collegio dei docenti e pubblicati nel calendario delle lezioni;

2. nel secondo ciclo di Licenza:

a) Istituzioni di letteratura cristiana antica greca,

b) Istituzioni di letteratura cristiana antica latina,

c) Istituzioni di lingua e letteratura latina classica,

d) Istituzioni di lingua e letteratura greca classica,

e) Istituzioni di lingua e letteratura latina medievale,

f) Didattica delle lingue classiche,

g) Istituzioni di lingua e letteratura bizantina,

h) Letteratura latina dell'età umanistica e moderna,

i) Storia della lingua greca,

j) Storia della lingua latina,

k) Una disciplina opzionale a scelta dello studente tra quelle programmate dalla FLCC o dalle altre Facoltà dell'UPS, con l'approvazione del Collegio dei docenti,

l) Due corsi monografici, scelti fra quelli fissati dal Collegio dei docenti e pubblicati nel calendario delle lezioni;

3. nel terzo ciclo di Dottorato:

Due corsi monografici.

§ 3.1. La frequenza alle lezioni e ai seminari è obbligatoria.

2. La lingua d'insegnamento è di preferenza il latino: gli alunni saranno guidati ad approfondire le conoscenze della lingua latina e greca per farne pratico esercizio.

3. Spetta al Consiglio di Facoltà stabilire la forma di esame o prova ai fini della verifica dello studio personale dello studente.

§ 4.1. Durante il secondo ciclo lo studente prepara una ricerca scientifica in un settore di studi prescelto sotto la guida di un docente; questa esercitazione scritta deve dimostrare anche un'effettiva padronanza della metodologia della disciplina trattata.

2. Prima dell'esame di Licenza lo studente deve dimostrare di avere acquisito una sufficiente conoscenza di due lingue moderne, diverse dalla propria lingua nazionale, utili alla ricerca e allo studio; deve presentare inoltre la recensione di un'opera o articoli, attinenti l'ambito della sua ricerca.

§ 5.1. Il terzo ciclo è diretto a completare la specializzazione dello studente anche attraverso l'elaborazione della dissertazione o tesi dottorale, sotto la guida di un docente, in un campo scientifico determinato, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza.

2. Prima dell'esame di Dottorato lo studente terrà alcune lezioni istituzionali o di seminario, relative alla sua ricerca, alla presenza del moderatore della tesi e di un altro docente nominato dal Decano.

### **Art. 180 - CURRICOLI SPECIALI**

§ 1. Oltre il curriculum accademico, la FLCC organizza curricula speciali di primo grado, destinati a studenti straordinari, per il conseguimento del Diploma.

§ 2. Sono programmati i seguenti curricula:

1. patristica;
2. lingua e letteratura latina e greca;
3. latinità ecclesiastica e curiale;
4. didattica delle lingue classiche.

§ 3. Per ottenere il Diploma lo studente deve seguire il piano di studi presentato all'atto di iscrizione e approvato dal Consiglio di Facoltà, per non meno di 50 crediti.

§ 4. I curricula speciali di primo grado hanno ordinariamente la durata di quattro semestri e si concludono con l'esame di Diploma.

### **Art. 181 - CORSI DI QUALIFICAZIONE**

§ 1. I corsi di qualificazione di secondo grado sono destinati ai Laureati in discipline umanistiche o teologiche, che vogliono conseguire una specializzazione nell'insegnamento e nella ricerca.

§ 2. Sono previsti i seguenti corsi:

1. patristica e storia del Cristianesimo;
2. lingua, letteratura e filosofia antica latina e greca;
3. latinità ecclesiastica, curiale, umanistica e moderna;
4. latinità canonica e liturgica.

§ 3. Per ottenere il Diploma lo studente deve seguire il piano di studi presentato all'atto di iscrizione e approvato dal Consiglio di Facoltà, per non meno di 30 crediti.

### **Art. 182 - PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI**

Lo studente ha facoltà di presentare un suo piano di studi, diretto ad approfondire la sua futura specializzazione professionale, tenuto conto del curriculum di studi proposto dalla Facoltà.

## **Art. 183 - INTERDISCIPLINARITÀ E COMPLEMENTARITÀ**

§ 1. La FLCC realizza le sue finalità in dialogo interdisciplinare con le altre Facoltà dell'UPS e in sintonia con la sua caratterizzazione salesiana ed ecclesiale.

§ 2. L'estensione dell'area culturale particolarmente promossa dalla Facoltà favorisce iniziative sistematiche per sviluppare e attuare attività didattiche per lo studio delle lingue latina e greca e progetti di qualificazione in Teologia patristica e medievale, d'intesa con la FT; in Catechesi antica e medievale, in Pedagogia antica e medievale, d'intesa con la FSE; in Filosofia greco-romana e cristiana, d'intesa con la FF; nella Latinità canonica d'intesa con la FDC.

TITOLO 7°

**STATUTI DELLA FACOLTÀ  
DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE**

**Art. 184 - COSTITUZIONE**

§ 1. La Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale (FSCS), già Istituto di Scienze della Comunicazione Sociale (ISCOS), costituita con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica Prot. N. 78/98 del 27 maggio 1998, è abilitata a rilasciare i titoli accademici di primo, secondo e terzo grado, nonché i diplomi di specializzazione, a norma degli Statuti dell'Università.

§ 2. Per tutto quello che non è specificato nei presenti Statuti, la FSCS si regola in conformità agli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

§ 3. La FSCS può avere Sezioni distaccate e Centri aggregati di studi superiori della comunicazione sociale, a norma degli Statuti dell'UPS.

**Art. 185 - FINI**

In sintonia con l'azione svolta da San Giovanni Bosco in questo campo e con la missione della Società di San Francesco di Sales, la Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale si propone questi fini:

1. studiare, mediante coerenti metodologie di ricerca, le opportunità e i problemi posti alla società e alla comunità cristiana dalla presenza e dallo sviluppo di mezzi e forme di comunicazione, prestando una particolare attenzione al mondo giovanile, ai ceti popolari e ai paesi in via di sviluppo;

2. formare ricercatori, docenti, esperti e professionisti nel campo della comunicazione sociale, integrando armonicamente le conoscenze teoriche e la competenza operativa;

3. promuovere una creativa utilizzazione dei media nelle attività giovanili ed ecclesiali e nella formazione dell'opinione pubblica nel campo dei valori umani e cristiani.

## **Art. 186 - GOVERNO**

§ 1. La FSCS è governata dal Decano, coadiuvato dal Vicedecano – quando ci sia –, dal Consiglio di Facoltà e dal Collegio dei docenti, a norma degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

§ 2. Il Decano è nominato dal Gran Cancelliere, udito il Rettore, fra tre professori Ordinari o Straordinari designati dal Collegio dei docenti e dal rappresentante degli studenti al Consiglio di Facoltà.

§ 3. Il Consiglio di Facoltà è formato dal Decano, dal Vicedecano – quando ci sia –, dai docenti Ordinari e da una congrua rappresentanza rispettivamente dei docenti Straordinari, Aggiunti, Stabilizzati, secondo quanto specificato negli Ordinamenti della FSCS. Al Consiglio partecipa anche un delegato degli studenti ordinari, il quale è eletto e interviene a norma degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

§ 4. Il Collegio dei docenti è formato da tutti i docenti Ordinari, Straordinari, Stabilizzati, Aggiunti e da un rappresentante degli Assistenti.

§ 5. La FSCS promuove la collaborazione interfacoltà nel settore della comunicazione sociale e si avvale dell'apporto delle altre Facoltà dell'UPS secondo quanto è specificato negli Ordinamenti della stessa Facoltà.

## **Art. 187 - DOCENTI**

Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca e d'insegnamento la FSCS deve avere almeno otto tra docenti Ordinari e Straordinari, e un congruo numero tra docenti Stabilizzati e Aggiunti.

## **Art. 188 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

§ 1. Oltre a quanto stabilito da St 33 e alla conoscenza della lingua italiana, i requisiti per l'ammissione alla FSCS dell'UPS allo scopo di conseguire i gradi accademici sono determinati dalle norme seguenti.

§ 2. Sono ammessi al primo anno del primo ciclo gli studenti che hanno concluso gli studi secondari superiori e hanno superato un esame di ammissione, che garantisca una preparazione culturale coerente con il curriculum di studi della Facoltà.

§ 3. Sono ammessi al secondo ciclo gli studenti che hanno completato il primo ciclo di studi conseguendo il grado accademico di Baccalaureato in Scienze della Comunicazione Sociale o titolo ritenuto equivalente, dimostrano una conoscenza funzionale della lingua inglese con un previo esame, e sono giudicati idonei dal Consiglio di Facoltà.

§ 4. Sono ammessi al terzo ciclo gli studenti che hanno conseguito il grado accademico di Licenza in Scienze della Comunicazione Sociale e sono stati giudicati idonei dal Collegio dei docenti della FSCS.

### **Art. 189 - CICLI DI STUDIO**

Nella FSCS dell'UPS l'intero curriculum degli studi comprende tre cicli, a norma dell'art. 76 della Cost. Ap. *Sapientia Christiana* e dell'art. 56 delle Norme applicative. Le discipline, gli esami e le altre prove, che costituiscono il curriculum di ciascun ciclo, sono determinati negli articoli seguenti e negli Ordinamenti della Facoltà.

### **Art. 190 - IL PRIMO CICLO DI STUDI**

§ 1. Il primo ciclo di studi, nel quale gli studenti ricevono una preparazione di base specifica nel campo della comunicazione sociale e una formazione culturale generale in scienze umane, filosofica e teologica coerente con il curriculum formativo, si protrae per due anni o quattro semestri.

§ 2. Le aree disciplinari obbligatorie del primo ciclo di studi nella FSCS attengono alla filosofia, alla teologia, alle scienze socio-psico-pedagogiche e metodologiche, alla storia, teoria e critica delle fondamentali forme e dimensioni della comunicazione sociale.

§ 3. Ulteriori specificazioni circa le discipline e i crediti loro attribuiti sono determinate negli Ordinamenti.

§ 4. Infine gli studenti, per conseguire il grado accademico di Baccalaurato, con cui si conclude il primo ciclo, dovranno stendere una esercitazione scritta sotto la guida di un docente.

### **Art. 191 - IL SECONDO CICLO DI STUDI**

§ 1. Il secondo ciclo di studi, che è dedicato allo studio approfondito dell'intera problematica posta dalla comunicazione sociale e perfeziona l'uso del metodo di lavoro scientifico, si protrae per due anni o quattro semestri.

§ 2. Le discipline obbligatorie del secondo ciclo di studi nella FSCS sono:

1. discipline fondamentali per tutti: teorie sociali della comunicazione; filosofia della comunicazione; religione e comunicazione sociale; etica e diritto dei media; comunicazione sociale e culture; economia e gestione dei media;

2. discipline speciali e opzionali, seminari, esercitazioni e tirocini pratici secondo quanto determinato negli Ordinamenti.

§ 3. Gli studenti dovranno redigere una esercitazione scritta, con cui mettere alla prova il metodo di ricerca scientifico appreso e dimostrare la propria attitudine a tale lavoro.

§ 4. L'esame conclusivo di Licenza comprende la discussione dell'Elaborato scritto di fronte ad una Commissione, con riferimento ai temi di specializzazione implicati in esso.

§ 5. Il secondo ciclo di studi si conclude con il titolo accademico di Licenza.

### **Art. 192 - IL TERZO CICLO DI STUDI**

§ 1. Il terzo ciclo si protrae per almeno due anni o quattro semestri. Esso abilita alla capacità di condurre studi e ricerche in maniera autonoma sviluppando contemporaneamente e in modo adeguato le competenze richieste da un insegnamento di tipo universitario nel settore della comunicazione sociale. Il ciclo comporta la stesura della Dissertazione dottorale.

§ 2. In vista dell'integrazione della formazione precedente e di una specifica preparazione alla ricerca dottorale, la Facoltà può chiedere l'iscrizione e la frequenza a corsi coerenti con quanto indicato nel paragrafo seguente.

§ 3. Le aree di indagine per il terzo ciclo di studio nella FSCS dell'UPS vertono principalmente, in coerenza con i fini della Facoltà, su: chiesa e comunicazione; media e mondo giovanile e/o popolare; comunicazione internazionale e interculturale; nuove tecnologie e comunicazione.

§ 4. Il terzo ciclo di studi si conclude con il conseguimento del titolo accademico di dottorato una volta verificato che lo studente abbia soddisfatto le prestazioni del diritto, difeso e almeno in parte pubblicato la dissertazione dottorale.

### **Art. 193 - CONFERIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI**

§ 1. I gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato, vengono conferiti in modo successivo, cioè agli studenti ordinari, che abbiano soddisfatto rispettivamente alle esigenze del primo, secondo e terzo ciclo, a norma degli Statuti e Ordinamenti.

§ 2. Per il conseguimento dei gradi accademici è necessario che lo studente abbia frequentato regolarmente le lezioni di tutte le discipline e superato positivamente tutti gli esami e le altre prove prescritte per i singoli cicli, a norma degli Statuti e Ordinamenti, fermo restando il disposto dell'art. 188 dei presenti Statuti.

§ 3. Tutti gli studenti, che abbiano frequentato discipline, superato esami e prove, percorso cicli di studio e conseguito gradi accademici in altre Facoltà, devono tuttavia soddisfare alle esigenze comuni vigenti nella FSCS dell'UPS, per poter conseguire in essa qualsiasi grado accademico.

#### **Art. 194 - SPECIALIZZAZIONE ULTERIORE**

§ 1. Gli studenti, che hanno conseguito la Licenza in Scienze della Comunicazione Sociale e sono stati giudicati idonei dal Collegio dei docenti della FSCS, possono continuare la loro formazione frequentando un curriculum di specializzazione in un settore professionale tra quelli offerti nella programmazione didattica annuale della FSCS.

§ 2. I curricula di specializzazione attivati presso la FSCS, anche in collaborazione con altre Facoltà e Dipartimenti, durano almeno un anno o due semestri e si concludono con la realizzazione di un lavoro professionalmente rilevante.

§ 3. I curricula di specializzazione prevedono un congruo periodo di internato, non inferiore a dieci settimane, in una istituzione oppure in una sede universitaria della comunicazione sociale, che abbia stabilito una apposita convenzione con l'UPS, o anche nella FSCS stessa.

TITOLO 8°  
**STATUTI DELL'ISTITUTO  
 SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE  
 «MAGISTERIUM VITAE»**

Capo 1°

**Costituzione e fine**

**Art. 195 - COSTITUZIONE**

§ 1. All'interno della Facoltà di Teologia dell'Università Pontificia Salesiana è costituito, a norma di St 42 § 1, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR). Esso esprime la partecipazione della FT all'incremento della missione salvifica della Chiesa e la sua responsabilità nel garantire all'ISSR il livello accademico adeguato al conseguimento dei fini suoi propri.

§ 2. Per tutto quello che non è specificato nei presenti Statuti, l'ISSR si regola in conformità con gli Statuti dell'UPS e della FT.

**Art. 196 - FINE**

Tramite l'ISSR, la FT intende promuovere la formazione teologica organica, con i necessari complementi in filosofia e nelle scienze umane, dei fedeli cristiani, soprattutto laici, per prepararli ad una più qualificata partecipazione ai compiti e ai ministeri ecclesiali di evangelizzazione nel mondo attuale, specificati negli Ordinamenti.

Capo 2°

**Conduzione dell'Istituto**

**Art. 197 - DIRETTORE DELL'ISTITUTO**

§ 1. Salve le competenze delle autorità della FT, che è responsabile dell'Istituto davanti alla Santa Sede, la conduzione e il coordinamento dell'ISSR è affidato al Direttore e al Consiglio di Istituto.

§ 2. Il Direttore dell'Istituto è eletto dal Collegio dei Docenti della FT tra una terna di docenti Ordinari e Straordinari della FT, proposta dal Consiglio dell'Istituto; egli viene confermato dal Rettore, udito il Decano.

§ 3. Il Direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente.

§ 4. I suoi compiti principali sono:

1. dirigere e coordinare le attività dell'Istituto, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale e accademico;
2. convocare e presiedere il Consiglio e l'Assemblea dei docenti dell'Istituto, come anche, per sé o per altri, l'Assemblea degli Studenti;
3. ammettere gli studenti;
4. curare il regolare svolgimento della programmazione didattica e seguire gli studenti;
5. tenere costantemente informato il Decano della FT sull'andamento e le attività dell'Istituto.

## **Art. 198 - CONSIGLIO D'ISTITUTO**

§ 1. Il Consiglio d'Istituto è formato dal Direttore, da almeno sette docenti stabili dell'Istituto, secondo quanto stabilito negli Ordinamenti, e da un delegato degli studenti ordinari.

§ 2. I docenti membri del Consiglio vengono eletti dal Collegio dei Docenti della FT; restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il delegato degli studenti è eletto per un anno e interviene al Consiglio per le materie che gli spettano, a norma di St 18 §§ 1-2; 19 § 2; 62 § 1.

§ 3. Il Consiglio d'Istituto deve essere convocato almeno tre volte all'anno. Ma per giusta causa può essere convocato più spesso: in via ordinaria a giudizio del Direttore, in via straordinaria a giudizio del Decano oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

§ 4. I suoi compiti principali sono:

1. eleggere la terna dei docenti Ordinari e Straordinari della FT per la nomina del Direttore dell'Istituto;
2. seguire l'andamento dell'Istituto e, tramite il Direttore, far presente al Decano della FT quanto concerne il suo funzionamento e sviluppo;
3. approvare in prima istanza la programmazione didattica annuale e i bilanci dell'Istituto, per presentarli alla successiva approvazione del Collegio dei docenti della FT;
4. fissare le condizioni in base alle quali il Direttore può accogliere la richiesta di riconoscimento dei corsi già frequentati dagli studenti;
5. esprimere un parere sulla dimissione degli studenti;

6. approvare i temi dell'esame conclusivo di grado;
7. esprimere un parere sulla revisione degli Statuti e Ordinamenti dell'ISSR.

### Capo 3°

#### **Docenti**

#### **Art. 199 - DOCENTI DELL'ISTITUTO**

§ 1. Appartengono di diritto all'Istituto i docenti della FT e di altre Facoltà dell'UPS che hanno prestazioni presso l'Istituto, a norma degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS e della FT.

§ 2. I docenti dell'Istituto vanno convocati dal Direttore almeno una volta all'anno. In via straordinaria possono essere convocati dal Decano della FT.

§ 3. Spetta ai docenti convocati dare un parere su argomenti di carattere generale di loro interesse e soprattutto sulla elaborazione della programmazione didattica annuale, da presentare al Consiglio d'Istituto e, per la successiva approvazione, al Collegio dei docenti della FT.

### Capo 4°

#### **Studenti**

#### **Art. 200 - ORDINI DEGLI STUDENTI**

§ 1. Gli studenti si distinguono in Ordinari, Straordinari e Uditori.

§ 2. Sono Ordinari coloro che frequentano il quadriennio per conseguire il grado accademico di Magistero in Scienze Religiose.

§ 3. Sono Straordinari coloro che, non aspirando al grado accademico, frequentano i corsi predisposti dall'Istituto per il conseguimento del Diploma in Scienze Religiose.

§ 4. Sono Uditori coloro che si impegnano soltanto a frequentare determinati corsi.

#### **Art. 201 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

§ 1. Per l'ammissione all'Istituto si richiede un colloquio previo con il Direttore, che certifichi le condizioni di accettazione in base alla documentazione presentata.

§ 2. Per l'ammissione al conseguimento del grado accademico è richiesto un diploma di scuola media superiore che dia accesso alle Università nelle Nazioni di provenienza degli studenti.

#### **Art. 202 - DOVERI E DIRITTI**

§ 1. Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni dei seminari e dei tirocini, a norma degli Statuti e Ordinamenti dell'UPS.

§ 2. La rappresentanza degli studenti dell'Istituto all'Organismo collegiale degli studenti della FT è regolata dagli Ordinamenti della stessa Facoltà.

### Capo 5°

#### **Ordinamento degli studi**

#### **Art. 203 - STRUTTURA GENERALE**

§ 1. Per raggiungere i fini di cui St 195, l'Istituto organizza un curriculum quadriennale di studi in scienze religiose, strutturato in modo adeguato e con la possibilità di vari indirizzi, secondo quanto è specificato negli Ordinamenti dell'Istituto stesso.

§ 2. L'organizzazione del curriculum e il contenuto dell'insegnamento teologico dovrà garantire una completa e organica conoscenza della dottrina cattolica.

#### **Art. 204 - LE DISCIPLINE**

§ 1. Le discipline fondamentali obbligatorie sono le seguenti: Fenomenologia della religione e Storia delle religioni, Storia della Filosofia, Filosofia teoretica, Psicologia generale e della religione, Sociologia generale e della religione, Sacra Scrittura, Patristica, Storia della Chiesa, Introduzione alla Teologia e Teologia fondamentale, Teologia dogmatica, Liturgia, Teologia morale, Teologia pastorale, Diritto canonico.

§ 2. A queste si aggiungono altre discipline speciali e ausiliarie e i seminari.

#### **Art. 205 - ESAME CONCLUSIVO**

§ 1. L'esame conclusivo di grado si svolge secondo modalità fissate negli Ordinamenti dell'Istituto.

§ 2. L'esame conclusivo ha luogo dopo che sono state soddisfatte con esito positivo tutte le altre prestazioni previste dal curriculum.

## Capo 6°

### **Grado accademico e diplomi**

#### **Art. 206 - GRADO ACCADEMICO**

Al termine del quadriennio, soddisfatte tutte le prestazioni richieste, viene conferito il titolo accademico di Magistero in Scienze Religiose. Il documento relativo viene conferito dalla FT. In esso si fa menzione dell'indirizzo seguito dallo studente.

#### **Art. 207 - DIPLOMI**

Al termine di corsi di diploma di primo grado possono essere rilasciati i rispettivi diplomi agli studenti che abbiano soddisfatto le condizioni fissate negli Ordinamenti dell'Istituto e dell'UPS.

\* \* \*

#### **Art. 208 - INTERPRETAZIONE DEGLI STATUTI**

§ 1. Salva l'autorità della Congregazione per l'Educazione Cattolica circa l'interpretazione autentica, spetta al Gran Cancelliere l'interpretazione pratica dei presenti Statuti.

§ 2. Egli agisce per sé o mediante una Commissione da lui istituita, udito il Senato Accademico.

#### **Art. 209 - DISPOSIZIONE FINALE**

I presenti Statuti abrogano ogni disposizione precedente.

## INDICE

### STATUTI GENERALI

Titolo 1°: <i>Costituzione e fine</i> (artt. 1-4).....	9
Titolo 2°: <i>La comunità accademica e il suo governo</i> (artt. 5-22).....	12
Titolo 3°: <i>I docenti</i> (artt. 23-32).....	22
Titolo 4°: <i>Gli studenti</i> (artt. 33-38) .....	28
Titolo 5°: <i>Gli ufficiali, personale addetto e ausiliario</i> (artt. 39-40).....	30
Titolo 6°: <i>Strutture e ordinamento degli studi e della ricerca</i> (artt. 41-45) .....	31
Titolo 7°: <i>Gradi accademici</i> (artt. 46-48) .....	34
Titolo 8°: <i>Mezzi a servizio della vita universitaria</i> (artt. 49-54) .....	35
Titolo 9°: <i>Amministrazione economica</i> (artt. 55-56) .....	37
Titolo 10°: <i>Rapporti con altri centri di studio</i> (artt. 57-59).....	38

### STATUTI DELLE FACOLTÀ

Titolo 1°: <i>Statuti della Facoltà di Teologia</i> (artt. 60-85).....	43
Titolo 2°: <i>Statuti della Facoltà di Scienze dell'Educazione</i> (artt. 86-117) .....	53
Titolo 3°: <i>Statuti del Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica</i> (artt. 118-130) .....	65
Titolo 4°: <i>Statuti della Facoltà di Filosofia</i> (artt. 131-153).....	70
Titolo 5°: <i>Statuti della Facoltà di Diritto Canonico</i> (artt. 154-168) .....	77
Titolo 6°: <i>Statuti della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche</i> (artt. 169-183) .	84
Titolo 7°: <i>Statuti della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale</i> (artt. 184-194) .....	92
Titolo 8°: <i>Statuti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose</i> (artt. 195-207)....	97